

ALLEGATO A

**VADEMECUM PER L'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE 2021 - 2027**

STRATEGIE URBANE DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Indice

1.	PREMESSE.....	3
2.	TIPOLOGIA DI OPERAZIONI AMMISSIBILI.....	4
3.	LOCALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI	7
4.	SOGGETTI BENEFICIARI	7
5.	LE STRATEGIE URBANE DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEFINITIVE.....	8
6.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI.....	9
6.1.	 Criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sull'Asse 4 – Os 5.1 del PR FESR 2021-2027.....	10
6.1.1.	Criteri di ammissibilità generali.....	10
6.1.2.	Criteri di ammissibilità specifici e di valutazione.....	11
6.2.	 Criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sull'Asse 5 – Assistenza Tecnica del PR FESR 2021-2027.....	26
6.3.	 Criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sul PR FSE+ 2021-2027.....	27
6.3.1.	Criteri di ammissibilità.....	27
6.3.2.	Criteri di valutazione	28
7.	PRINCIPI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	33
8.	SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI	35
9.	PR FESR 2021-2027: SPESE AMMISSIBILI.....	37
9.1.	PR FESR 2021-2027: SPESE NON AMMISSIBILI	42
10.	PR FSE+ 2021-2027: SPESE AMMISSIBILI.....	43
10.1.	PR FSE+ 2021-2027: SPESE NON AMMISSIBILI	46
11.	AIUTI DI STATO.....	46
12.	VISIBILITA' E RICONOSCIBILITA'	50

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO BANDI ONLINE (BOL).....	51
14. ISTRUTTORIA TECNICO FORMALE.....	52
15. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA TECNICO FORMALE.....	53
16. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	53

1. PREMESSE

Con DGR XI/5141 del 30/12/2020 "Programmazione europea 2021-2027: definizione dei criteri per la selezione dei comuni lombardi dove attuare strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027" ed il successivo decreto 295 del 18/01/2021 "Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027" ha preso avvio il percorso per la selezione, implementazione e la successiva attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (di seguito anche Strategie) di alcune aree urbane che puntino ad aumentare l'inclusione sociale delle popolazioni più fragili (per età, genere e vulnerabilità materiale e immateriale), riducendo le disuguaglianze materiali ed immateriali e ponendo al centro le comunità locali.

Le Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile attuano processi di rigenerazione urbana intesa quale **insieme coordinato di azioni urbanistico-edilizie (materiali) e di iniziative sociali (immateriali)** e sono finanziate:

- con il **Programma Regionale (PR) FESR 2021-2027**, attraverso l'Asse 4 «Un'Europa più vicina ai cittadini», OS 5.1 – **150 milioni di euro**;
- con le **risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per la programmazione 2021-2027**, messe a disposizione nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente di Regione Lombardia – **30 milioni di euro**;
- con il **Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027**, attraverso azioni dedicate e riserve nell'ambito di azioni più generali – circa **26 milioni di euro**;
- con **risorse autonome regionali pari a 26,85 milioni di euro**.

L'importo massimo finanziato per ogni SUS è pari a 15 milioni di euro (FESR/risorse autonome regionali e FSE+), cui si aggiunge l'ulteriore contributo a valere sul FSC ripartito tra i Comuni beneficiari in proporzione al peso percentuale delle risorse assegnate a valere sul PR FESR 2021-2027/risorse autonome regionali a ciascuna Strategia rispetto al totale delle risorse messe a disposizione per finanziare le azioni materiali di tutte le Strategie. Le risorse FSC saranno assegnate in esito allo svolgimento di una apposita ricognizione volta ad individuare gli ulteriori fabbisogni finanziari, relativi alle operazioni materiali previste nell'ambito delle Strategie, dovuti

all'innalzamento generale dei prezzi, nonché all'insorgere di costi inizialmente non previsti per specifiche situazioni legate alle singole azioni previste nell'ambito delle Strategie o loro eventuali rimodulazioni, anche in relazione alla necessità di garantire il rispetto delle previsioni definite a livello comunitario e nazionale in materia di climate proofing.

Al fine di consentire l'effettiva integrazione delle risorse addizionali del FSC, le Strategie riviste dovranno essere sottoposte al Nucleo di Valutazione e dovrà poi essere sottoscritta una integrazione alla Convenzione già sottoscritta per tenere conto dell'ulteriore contributo finanziario.

Ciascuna SUS può attivare un'**azione di governance** della strategia stessa nell'ambito della quale rientrano spese del personale interno, eventuali spese per consulenti esterni, spese di comunicazione, spese per valutazioni di impatto. L'azione è finanziata a valere sulle risorse dell'Asse dell'**Assistenza Tecnica del PR FESR** (importo max 2% del budget della strategia, al netto delle risorse FSC; max 300.000 euro). Pertanto, rappresenta un importo aggiuntivo ai 15 milioni di euro.

Il percorso di selezione e attuazione delle Strategie si sviluppa secondo i seguenti steps:

1. Selezione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile preliminari;
2. Sottoscrizione dei Protocolli di Intesa con i Comuni selezionati per l'avvio del percorso di co-programmazione finalizzato alla messa a punto delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile definitive complete dell'elenco delle operazioni;
3. Valutazione e approvazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile definitive secondo quanto previsto dalla DGR XI/6987 del 19 settembre 2022;
4. Sottoscrizione delle Convenzioni con i Comuni selezionati;
5. Attuazione delle Strategie, che prende avvio con la presentazione tramite il Sistema Informativo Bandi Online, da parte di ciascun Comune selezionato, delle singole schede operazione che saranno oggetto di istruttoria tecnico formale finalizzata alla verifica del rispetto dei criteri di selezione (criteri di ammissibilità e di valutazione) approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR e del PR FSE+ 2021-2027.

Il presente documento delinea il percorso di attuazione delle Strategie, successivo alla sottoscrizione della Convenzione.

2. TIPOLOGIA DI OPERAZIONI AMMISSIBILI

L'obiettivo generale delle Strategie di Sviluppo Urbano sostenibile è la rigenerazione sostenibile di contesti urbani caratterizzati da condizioni di fragilità, e sono indirizzate

a ridurre le disuguaglianze materiali ed immateriali in ambito urbano sostenendo gli individui più fragili, le famiglie, comunità locali e le reti di prossimità.

Le Strategie devono essere integrate coniugando interventi (operazioni) materiali, sullo spazio pubblico, sul costruito, sulla dotazione di servizi, ed immateriali, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, con la promozione dei servizi, il rafforzamento delle competenze, ecc.

Sono ammissibili le operazioni che, nell'ambito delle Strategie selezionate perseguono tre obiettivi strategici:

- la rigenerazione urbana sostenibile nelle dimensioni fisiche ed immateriali di alcuni ambiti caratterizzati da fragilità sociale, concentrazione di povertà e disuguaglianze, degrado o inadeguatezza dello spazio pubblico e del patrimonio abitativo pubblico, economia di quartiere e servizi commerciali insufficienti o a basso valore aggiunto;
- la riduzione delle disuguaglianze e della povertà materiale e immateriale, ma anche della crescente fragilizzazione delle fasce di popolazione più vulnerabili;
- il rafforzamento dell'inclusione sociale.

Gli obiettivi sono conseguiti facendo leva, singolarmente o contestualmente, sulla dimensione dell'abitare, dello sviluppo economico, della scuola e della qualità dei servizi sociosanitari attraverso l'implementazione coordinata di operazioni di tipo materiale e immateriale, queste ultime da finanziare nell'ambito del PR FSE+.

In particolare, in coerenza con i contenuti dei Programmi Regionali FESR e FSE+ 2021-2027, sono considerati ammissibili:

1. con riferimento al sostegno all'abitare nei contesti urbani caratterizzati da fragilità sociale e urbano:

- la riqualificazione degli edifici dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, includendo anche il profilo dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento alle norme antisismiche e dell'efficiente gestione del patrimonio, e l'aumento del mix sociale, anche riservando quote di edilizia pubblica al co-housing, ad operatori sociosanitari e socioassistenziali e/o scolastici, culturali, reti di comunità, associazioni per la cittadinanza attiva, in sinergia con il FSE+;
- l'accessibilità degli alloggi e delle parti comuni delle persone con disabilità, in particolare motoria;
- la riqualificazione degli spazi aperti (es. piazze, parchi, piste ciclabili, orti urbani, ecc.) e in generale degli spazi aperti al pubblico (es. biblioteche, istituti della cultura, altri spazi in utilizzo alla comunità, ecc.), in un'ottica di connessione con il resto dell'area urbana date le implicazioni dei rapporti fra spazi pubblici, collettivi e privati, rigenerazione sociale, ecologica e di fruizione culturale, di integrazione e valorizzazione ambientale e culturale;

- il potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici, anche attraverso l'adozione di nature-based solution (es. tetti e pareti verdi, forestazione urbana, ...) e/o drenaggio urbano sostenibile per cogliere obiettivi di potenziamento della rete ecologica urbana, tutela della biodiversità, mitigazione dell'isola di calore, anche in una ottica di cambiamento climatico, prevenzione e mitigazione dei rischi, di ricreazione e fruizione, educazione e sensibilizzazione dei cittadini, salute e qualità della vita, ecc;
- il recupero, la valorizzazione e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare a finalità sociali e culturali;

2. con riferimento al sostegno allo sviluppo economico e delle comunità:

- il potenziamento del sistema economico e del capitale umano, promuovendo un'offerta di spazi di coworking e di accompagnamento all'imprenditoria (es. centri di business development, community hub, laboratori, atelier creativi, spazi espositivi, ecc.) e l'aumento delle capabilities per disoccupati, lavoratori, studenti, immigrati, tramite strumenti innovativi e attrezzature tecnologiche avanzate per la didattica digitale integrata, tenendo in considerazione le specificità di genere, in sinergia con le politiche del FSE+;
- la creazione o riqualificazione di strutture e spazi pubblici come luoghi di comunità, anche in un'ottica di fruizione turistica;
- la promozione di nuovi investimenti per rilanciare la competitività delle imprese e, in particolare, dei negozi di vicinato;

3. con riferimento al sostegno all'inclusione scolastica:

- la realizzazione di strutture scolastiche, da effettuarsi anche come nuova costruzione, e il loro potenziamento, anche attraverso la riprogettazione degli spazi e delle attività didattiche, mediante strumenti innovativi e attrezzature tecnologiche (laboratori, atelier creativi, aule digitali, biblioteche e mediateche, spazi espositivi e museali), anche per favorire la didattica digitale integrata;
- la riqualificazione degli edifici scolastici come centri civici sempre aperti, a servizio dell'intera comunità, tramite investimenti per la realizzazione di progetti di educazione non formale e lo svolgimento di attività culturali e sportive realizzate in collaborazione con altri soggetti (es. centri di socializzazione, job community, laboratori di comunità, biblioteche e spazi studio, teatri, palestre, forme di cittadinanza attiva e reti di comunità, musei, ecomusei, bande e scuole musicali) in grado di garantire la condivisione del patrimonio e integrare in modo innovativo la didattica;
- la riqualificazione delle strutture scolastiche, in un'ottica di efficientamento e risparmio energetico, adeguamento antisismico;
- la riconfigurazione e la riqualificazione degli spazi esterni alle scuole, come luoghi per la didattica scolastica ed extrascolastica, per la fruizione dei

percorsi a distanza, il gioco e l'attività culturale e ricreativa anche extra scolastica, anche per facilitare la conciliazione vita lavoro in sinergia con le azioni sostenute dal FSE+.

4. con riferimento al potenziamento ed alla promozione del servizio sociosanitario e socioassistenziale territoriale:

- operazioni finalizzate a potenziare gli spazi e le dotazioni del territorio, funzionali al rafforzamento dei servizi alla persona ed in particolare per migliorare l'accesso ai servizi da parte della popolazione più vulnerabile in sinergia con le azioni promosse dal FSE+, nell'ottica di rafforzare i servizi di prossimità.
- La realizzazione e la riqualificazione di strutture e spazi destinati all'erogazione di servizi sociosanitari, socioassistenziali e di assistenza, sia all'aumento di dotazioni tecnologiche (es. digital health, telemedicina, teleconsulto).

3. LOCALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni trovano attuazione nell'ambito urbano di intervento territoriale interessato dalla Strategia, così come individuato nella Strategia allegata alla Convezione stipulata tra Regione Lombardia e il Comune beneficiario.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Comuni capoluogo di provincia lombardi o con popolazione superiore a 50.000 abitanti selezionati a valle della Manifestazione di Interesse (Decreto dirigenziale n. 295 del 18/07/2021). In dettaglio:

- le dodici Amministrazioni Comunali, le cui Strategie di sviluppo urbano sostenibile sono state selezionate con decreto dirigenziale n. 10496 del 29/07/2021 e finanziate a valere sull'Asse 4 – Un'Europa più vicina ai cittadini", obiettivo specifico 5.1 a cui si aggiungono risorse del PR FSE+ 2021-2027;
- i due comuni lombardi, selezionati con successivo decreto dirigenziale n. 18235 del 23/12/2021, per un importo complessivo pari a 29.900.000,00 euro di cui a valere sulle risorse autonome regionale per 26.850.000,00 euro e per la restante quota, per le sole operazioni immateriali previste, dalle risorse del PR FSE+ 2021-2027,.

N.	Città	Titolo strategia	Valore strategia	Cofinanziam ento PR FESR/risorse autonome e FSE+	Cofinanziam ento locale
1	Cinisello Balsamo	Entangled	15.630.000	15.000.000	630.000

2	Rho	Ponti, cerniere e modelli gestionali per la rigenerazione urbana	18.680.000	13.680.000	5.000.000
3	Bergamo	Spazi_ARE	30.000.000	15.000.000	15.000.000
4	Milano	MI@OVER.NET	8.470.000	6.950.000	1.520.000
5	Brescia	La scuola al centro del futuro	23.900.000	15.000.000	8.900.000
6	Legnano	La scuola si fa città	15.080.000	15.000.000	80.000
7	Monza	Una comunità educante al futuro	21.500.000	14.500.000	7.000.000
8	Gallarate	GROW29	15.930.000	14.500.000	1.430.000
9	Mantova	Generare il futuro: dalla scuola alla città	14.999.000	14.999.000	-
10	Pavia	Pavia Città d'Acqua	16.240.000	15.000.000	1.240.000
11	Sondrio	Monte Salute	15.000.000	15.000.000	-
12	Busto Arsizio	BReaTHE generations	19.794.769	15.000.000	4.794.769
13	Vigevano (*)	Vigevano.inc	15.660.000	14.900.000	760.000
14	Cremona (*)	Agorà cittadine	16.000.000	15.000.000	1.000.000

(*) Strategie finanziate a valere sulle risorse autonome regionali e sul PR FSE+ 2021-2027

5. LE STRATEGIE URBANE DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEFINITIVE

Le strategie definitive, come approvate dal Nucleo di valutazione istituito con Decreto 14159 in data 4 ottobre 2022, in coerenza con quanto previsto dalla DGR XI/6987 del 19 settembre 2022, sono accompagnate dall'elenco delle operazioni di natura materiale e immateriale che ne dà attuazione. Tali operazioni sono distinte sulla base della natura dei fondi (fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), altri fondi) e degli assi dei Programmi che le finanzieranno: PR FESR Asse 4 - OS 5.1, risorse autonome regionali, , PR FESR Asse 5 - Assistenza Tecnica, PR FSE+.

Le operazioni a valere sull'Asse 4 – Os 5.1 del PR FESR 2021-2027/risorse autonome regionali si articolano nelle seguenti macrocategorie:

1. Interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici

2. Interventi di riqualificazione di edifici pubblici
3. Interventi per la costruzione di nuovi edifici pubblici
4. Interventi di riqualificazione degli spazi aperti (piazze, parcheggi, strade, mobilità sostenibile);
5. Interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici (manutenzione ed ampliamento del verde urbano)

Sono finanziate a valere sull'Asse 5 – Assistenza Tecnica del PR FESR 2021-2027 le azioni di governance delle Strategie.

Le operazioni a valere sul PR FSE+, si articolano nelle seguenti macrocategorie:

- Occupazione
 1. Interventi per l'occupazione
- Istruzione e formazione
 2. Interventi per il sostegno a percorsi di istruzione post-secondari;
 3. Interventi per lo sviluppo di servizi educativi e formativi di qualità;
- Inclusione sociale
 4. interventi per l'inclusione socio-lavorativa di persone in condizioni di fragilità;
 5. Interventi per l'integrazione di servizi abitativi e sociali;
 6. Interventi per lo sviluppo di servizi di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale;
 7. Interventi di innovazione sociale e di animazione territoriale;
 8. Interventi per servizi di sostegno a persone a rischio di esclusione sociale.

6. CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

In coerenza con i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 nella seduta del 28 settembre 2022 e dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 nella seduta del 29 settembre 2022, nonché con le finalità e gli obiettivi specifici di cui alle Convenzioni sottoscritte citate in premessa, sono di seguito riportati i criteri utilizzati per l'istruttoria tecnico formale delle operazioni finanziate a valere sul PR FESR e sul PR FSE+ 2021-2027.

I criteri di selezione sono declinati per Programma e si articolano in:

- ✓ criteri di ammissibilità, intesi come criteri finalizzati a garantire che le operazioni oggetto di valutazione rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dal Programma, nonché la coerenza con la programmazione regionale e con la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. La verifica di ammissibilità è condotta sulla base dei requisiti di conformità, dei requisiti del proponente e dell'operazione. I criteri di ammissibilità sono articolati in criteri di ammissibilità generale, validi per tutte le macrocategorie di operazioni, e in criteri di ammissibilità specifici;

- ✓ criteri di valutazione, intesi come criteri necessari per selezionare operazioni che presentano la maggiore aderenza con l'impianto strategico del Programma e della Strategia. Si tratta di criteri relativi alla fase di istruttoria tecnica finalizzata ad esprimere una valutazione dell'operazione.

L'istruttoria tecnico formale delle operazioni verrà condotta sulla base ai criteri di ammissibilità generali e specifici e dei criteri di valutazione.

6.1. Criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sull'Asse 4 – Os 5.1 del PR FESR 2021-2027

Nella seduta del 29 settembre 2022 il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 ha approvato i criteri di selezione (ammissibilità e valutazione) da applicare alle operazioni relative alle Strategie finanziate a valere sull'Asse 4 – OS 5. I medesimi criteri si applicano anche alle operazioni relative alle Strategie finanziate a valere sulle risorse autonome regionali e sulle risorse del FSC.

6.1.1. Criteri di ammissibilità generali

Di seguito i criteri di ammissibilità generale che devono essere garantiti da tutte le operazioni:

A) Requisiti del proponente:

- appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari
- possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi indicati dal dispositivo di attuazione
- rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti di stato, e appalti pubblici con specifica attenzione al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di settore applicabili

B) Conformità

- regolarità formale e completezza documentale della domanda
- rispetto della tempistica e della procedura prevista dal dispositivo di attuazione dell'azione

C) Requisiti dell'operazione

- coerenza dell'operazione con le finalità e i contenuti dell'azione
- possesso di specifici requisiti oggettivi indicati dal dispositivo di attuazione, anche in relazione al principio del DNSH ove il Rapporto VAS abbia evidenziato rilievi

- localizzazione dell'operazione

6.1.2. Criteri di ammissibilità specifici e di valutazione

1) Interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici

Si definiscono "interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici" tutti quegli interventi atti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici pubblici esistenti mediante un insieme sistematico di opere NON riconducibili ad interventi di completa demolizione e ricostruzione di edifici esistenti ovvero di nuova costruzione. Gli interventi ammissibili devono essere interventi di ristrutturazione importanti che interessino l'involucro e gli impianti. Gli interventi si riferiscono a edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso pubblico, ad uso residenziale pubblico e sociale e edilizia scolastica.

Gli interventi di efficientamento energetico devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) interessare l'involucro edilizio ed essere classificati come ristrutturazione importante (di primo o di secondo livello) così come definita ai sensi del D.lgs. 192/2005 e s.m.i. e dai decreti interministeriali attuativi 26/6/2015, e dalle Disposizioni regionali in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica (D.d.u.o. 8 marzo 2017 n. 2456 e s.m.i., in attuazione della DGR 3868 del 17/7/2015 e s.m.i.);
- b) interessare edifici dotati di impianti di climatizzazione (invernale e/o estiva) e certificabili (Attestato di Prestazione Energetica) ai sensi della Dgr 3868 del 17/7/2015 e s.m.i. e delle disposizioni regionali vigenti in materia di efficienza energetica in edilizia e certificazione energetica degli edifici;
- c) prevedere un sistema di monitoraggio dei consumi idrici ed energetici per gli edifici non residenziali (DNSH);
- d) adottare apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che garantiscano il risparmio idrico, con riferimento ad esempio alle prime due classi della European Water Label (<http://www.europeanwaterlabel.eu/>) (DNSH);
- e) non essere destinati all'esercizio di attività economiche in forma prevalente, richiedendosi, in particolare, che gli edifici pubblici in questione non vengano utilizzati per l'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato) oppure che le attività economiche svolte al loro interno abbiano carattere puramente locale o che siano rivolte ad un bacino di utenza geograficamente limitato;
- f) escludere l'alimentazione a gasolio dell'impianto di riscaldamento;
- g) escludere la trasformazione di impianti centralizzati in impianti autonomi;
- h) escludere gli impianti di climatizzazione invernale alimentati a biomassa solida che non rispettino i seguenti requisiti:

- Comuni con altitudine superiore a 300 m slm, generatori classificati nelle classi ambientali 5 stelle, ai sensi del DM 186/2017 con valori di polveri sottili (PP) non superiori ai 15 mg/Nm³;
- Comuni con altitudine inferiore o uguale a 300 m slm, generatori classificati nella classe ambientale 5 stelle, ai sensi del D.M. 186/2017 con valori di polveri sottili (PP) non superiori a 10 mg/Nm³ ed emissioni di COT non superiori a 35 mg/Nm³.

In caso di sostituzione di impianti precedentemente alimentati con combustibili diversi dalla biomassa legnosa, indipendentemente dall'altitudine del Comune in cui viene installato l'impianto, il contributo può riguardare solo impianti a biomassa EN 303-5, che possiedono i seguenti requisiti:

- classificazione 5 stelle ex DM 186/2017 con valori limite al di sotto di una certa soglia per PP (≤ 5 mg/Nm³ rif. al 13% di O₂) e COT (≤ 2 mg/Nm³ rif. al 13% O₂);
- alimentazione automatica (in grado di garantire migliori prestazioni ambientali);
- alimentazione con pellet o cippato certificati (ISO 17225);
- installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%;
- installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kW

i) avviare a recupero il 70% dei rifiuti C&D non pericolosi prodotti (DNSH);

Criteri di ammissibilità specifici	Criteri di valutazione
<p>Presenza di diagnosi energetica redatta ai sensi del d.lgs 102/2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coerenza con la pianificazione urbana, territoriale e paesaggistica a livello regionale e locale, ivi inclusa la normativa regionale relativa al consumo di suolo; - Rispetto della normativa in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili negli edifici; - Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia (DM 23 giugno 2022); - Rispetto della normativa in materia di edilizia e delle NTC 2018 (Norme tecniche per le costruzioni); - Rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH. 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione della riduzione dei consumi energetici determinati dagli interventi sugli involucri edilizi degli edifici* - Confronto tra classe energetica dell'edificio di ingresso <i>ante operam</i> e realizzazione <i>post operam</i> - Utilizzo di elementi di edilizia bioclimatica ovvero architettura bioecologica; - Coerenza dell'operazione con quanto previsto nella Strategia Definitiva approvata ed allegata alla Convenzione;

* Qualora l'intervento consegua in media a) almeno una ristrutturazione a livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione o b) una riduzione almeno del 30% delle emissioni dirette e indirette di gas ad effetto serra rispetto alle emissioni ex ante, lo stesso rientrerà nel settore di intervento n. 045.

Inoltre, dovrà essere garantita l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti nelle infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni in linea con le previsioni riportate nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea "Orientamenti

tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" e secondo quanto previsto nel documento di "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" redatto dallo Stato e quanto previsto nel documento regionale "Guida per la verifica di resilienza climatica nelle strategie urbane di sviluppo sostenibile" approvato con decreto dirigenziale 20361 del 19/12/2023 .

➤ *Documentazione da presentare:*

- Dichiarazione attestante il titolo di disponibilità dell'immobile oggetto di intervento e relativa individuazione catastale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
- Dichiarazione di impegno al rispetto dei Criteri Ambientali minimi per l'edilizia, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
- progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di efficientamento energetico redatto ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o D.lgs 36/2023 e s.m.i. laddove applicabile) corredata almeno degli allegati richiesti, o qualora disponibile, un livello di progettazione più avanzato. I documenti progettuali devono essere datati e sottoscritti da professionista abilitato/a e corredati dall'atto di approvazione degli stessi;
- Stralcio della relazione tecnica di cui all'allegato C del DDUO n. 18546/19 ("Relazione ex Legge 10/91) comprovante il rispetto minimo dei requisiti in caso di ristrutturazione di I° o II° livello firmata da progettista;
- Diagnosi o audit energetico dell'edificio, contenete le informazioni minime di cui all'Allegato 2 del d.lgs 102/2014, datato e firmato dal professionista che l'ha redatto;
- APE ante operam dell'intero edificio redatta utilizzando la procedura di calcolo CENED+2.0 comprovante gli indici prestazionali e la classe energetica dell'edificio, datata e sottoscritta da tecnico iscritto all'albo regionale dei certificatori energetici, e rispettivo file di calcolo XML;
- Simulazione APE post operam dell'intero edificio redatta utilizzando la procedura di calcolo CENED+2.0 datata e sottoscritta da tecnico iscritto all'albo regionale dei certificatori energetici e rispettivo file di calcolo XML, attestante gli indici prestazionali e la classe energetica attesi a progetto realizzato;
- Quadro economico dei costi dell'intervento suddivisi per voci di spesa;
- Nel caso di interventi riguardanti edifici scolastici:
 - Scheda anagrafica edificio ARES, oppure
 - Dichiarazione indicante il codice edificio (ARES) e l'avvenuto aggiornamento di tutti i campi della scheda anagrafica.

In aggiunta alla documentazione sopra elencata, per gli interventi che ricadono nei settori e nelle fattispecie per cui è prevista la verifica di resilienza climatica, in linea quanto previsto nel documento regionale "Guida per la verifica di resilienza climatica nelle strategie urbane di sviluppo sostenibile" (approvato con decreto dirigenziale n. 20361 del 19/12/2023), dovrà essere presentata una apposita Relazione di verifica climatica di sintesi (documento che riporta le conclusioni della Relazione di verifica climatica estesa documentante il percorso valutativo svolto ai fini di garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura stessa ai fenomeni e pericoli legati al clima nel corso del suo intero ciclo di vita, e contenente contiene le analisi e le argomentazioni di dettaglio) firmata dal RUP oppure dal progettista. La Relazione se non disponibile al momento della presentazione della scheda progetto, potrà essere presentata anche nel corso dell'istruttoria tecnico formale, quale integrazione della documentazione presentata.

2) Interventi di riqualificazione di edifici pubblici

Si definiscono "Interventi di riqualificazione di edifici pubblici", anche tramite demolizione e ricostruzione, tutti quegli interventi la cui finalità è diversa dall'efficientamento energetico. Gli interventi si riferiscono a edifici riferibili a qualsiasi destinazione d'uso di interesse pubblico, ivi inclusi gli edifici di edilizia residenziale pubblica e sociale e dell'edilizia scolastica.

Gli interventi di riqualificazione devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) prevedere un sistema di monitoraggio dei consumi idrici, per gli edifici non residenziali (DNSH);
- b) adottare apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che garantiscono il risparmio idrico, con riferimento ad esempio alle prime due classi della European Water Label (<http://www.europeanwaterlabel.eu/>) (DNSH);
- c) Nel caso l'intervento preveda anche l'acquisto di nuove attrezzature e strumentazioni elettriche ed elettroniche dovranno essere previsti acquisti e procedure per la gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiale utilizzato, procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali, efficienza energetica, in coerenza con le seguenti disposizioni: Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e relativi regolamenti attuativi; Regolamento (EU) n. 617/2013 (computers and computer servers) Regolamento (EU) n. 2019/2021 (electronic displays) e Regolamento (EU) n. 2019/424 (servers and data storage products); Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2); Direttiva 2012/19/EU (WEEE) (DNSH);
- d) prevedere interventi di superamento delle barriere architettoniche come previsto dalla normativa;
- e) avviare a recupero il 70% dei rifiuti C&D non pericolosi prodotti (DNSH);

- f) nel caso di edilizia scolastica rispettare le indicazioni di tipo progettuale coerenti con le Linee Guida "Progettare, costruire e abitare la scuola"¹, ponendo attenzione a realizzare interventi con spazi di apprendimento adeguati alle esigenze della didattica contemporanea;

Criteri di ammissibilità specifici	Criteri di valutazione
<p>Intervento di livello superiore alla manutenzione ordinaria;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia (DM 23 giugno 2022); - Nel caso l'intervento preveda l'acquisto di arredi interni, rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM); - Rispetto della normativa in materia di edilizia e delle NTC 2018 (Norme tecniche per le costruzioni); - Coerenza con la pianificazione urbana, territoriale e paesaggistica a livello regionale e locale, ivi inclusa la normativa regionale relativa al consumo di suolo; - Rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH. 	<p>Qualità tecnica e completezza del progetto;</p> <p>Coerenza dell'operazione con quanto previsto nella Strategia Definitiva approvata ed allegata alla Convenzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per gli interventi relativi ad immobili di edilizia residenziale sociale, qualità in chiave di mixité sociale e di diversificazione dell'offerta abitativa e dei relativi servizi; flessibilità compositiva e tipologica degli spazi della residenza utile a fornire risposte alle mutate esigenze che caratterizzano l'attuale domanda di accesso alla casa da realizzare, ad esempio, mediante interventi di frazionamento di alloggi volti ad incrementare la disponibilità e/o interventi di accorpamento di alloggi finalizzati al superamento delle dimensioni minime considerate sottosoglia dalla normativa.

Inoltre, dovrà essere garantita l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti nelle infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni in linea con le previsioni riportate nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" e secondo quanto previsto nel documento di "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" redatto dallo Stato e quanto previsto nel documento regionale "Guida per la verifica di resilienza climatica nelle strategie urbane di sviluppo sostenibile" approvato con decreto dirigenziale n. 20361 del 19/12/2023.

➤ *Documentazione da presentare:*

¹<https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Linee+guida.pdf/d859a07d-6aad-baef-32b7-9d0c929ddaa5?t=1651501306679>

- Dichiarazione attestante il titolo di disponibilità dell'immobile oggetto di intervento e relativa individuazione catastale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
- Nel caso di acquisto di immobili, documentazione attestante modalità e termini di acquisto del titolo di disponibilità;
- Dichiarazione di impegno al rispetto dei Criteri Ambientali minimi per l'edilizia, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
- Nel caso di interventi riguardanti edifici scolastici:
 - Dichiarazione indicante il codice edificio (ARES) e l'avvenuto aggiornamento di tutti i campi della scheda anagrafica
- Nel caso di interventi di adeguamento/miglioramento sismico:
 - autorizzazione sismica in caso di edifici strategici, nelle zone di rischio sismico 2 (prima dell'inizio lavori);oppure:
 - Certificazione da parte dell'Ente competente in caso di sopraelevazione (prima dell'inizio lavori);oppure
 - Comunicazione di deposito per gli edifici strategici e non strategici nelle zone di rischio sismico 2, 3 e 4 (prima dell'inizio lavori). Nel caso di interventi su edifici inseriti nel Piano di Emergenza Comunale, considerati strategici per la gestione delle emergenze, gli interventi devono conseguire l'adeguamento sismico, se non già adeguati;
- progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di riqualificazione redatto ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o D.lgs 36/2023 e s.m.i. laddove applicabile) corredata almeno degli allegati richiesti, o qualora disponibile, un livello di progettazione più avanzato. I documenti progettuali devono essere datati e sottoscritti da professionista abilitato/a e corredata dall'atto di approvazione degli stessi;
- Quadro economico dei costi dell'intervento suddivisi per voci di spesa.

In aggiunta alla documentazione sopra elencata, per gli interventi che ricadono nei settori e nelle fattispecie per cui è prevista la verifica di resilienza climatica, in linea quanto previsto nel documento regionale "Guida per la verifica di resilienza climatica nelle strategie urbane di sviluppo sostenibile" (approvato con decreto dirigenziale n. 20361 del 19/12/2023), dovrà essere presentata una apposita Relazione di verifica climatica di sintesi (documento che riporta le conclusioni della Relazione di verifica climatica estesa documentante il percorso valutativo svolto ai fini di garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura stessa ai fenomeni e pericoli legati al clima nel corso del suo intero ciclo di vita, e contenente contiene le analisi e le argomentazioni di dettaglio) firmata dal RUP oppure dal progettista.

La Relazione se non disponibile al momento della presentazione della scheda progetto, potrà essere presentata anche nel corso dell'istruttoria tecnico formale, quale integrazione della documentazione presentata.

3) Interventi di nuova costruzione di edifici pubblici

Si definiscono "interventi di nuova costruzione di edifici pubblici" tutti quegli interventi di nuova costruzione, anche in seguito a demolizione, riferibili a edifici pubblici con qualsiasi destinazione d'uso di interesse pubblico, ivi inclusi gli edifici di edilizia residenziale pubblica e sociale e dell'edilizia scolastica.

Gli interventi di nuova costruzione devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) non dovranno essere realizzati provocando consumo di suoli di pregio naturalistico. Qualora si verificano potenziali interferenze con i Siti della Rete Natura 2000, dovranno essere adottate tutte le misure precauzionali previste dalla normativa, quali la valutazione di incidenza che garantisca la conformità rispetto ai Piani di gestione dei Siti e, ove opportuno, la verifica di conformità rispetto ai Piani dei Parchi, ecc. (DNSH);
- b) adottare apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che garantiscono il risparmio idrico utilizzando apparecchi che rientrano nelle prime due classi dell'etichettatura <http://www.europeanwaterlabel.eu/> (DNSH);
- c) nel caso di edilizia scolastica:
 - o rispettare le indicazioni di tipo progettuale coerenti con le Linee Guida "Progettare, costruire e abitare la scuola"², ponendo attenzione a realizzare interventi con spazi di apprendimento adeguati alle esigenze della didattica contemporanea;
 - o essere iscritto all'Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES), nel caso di interventi riguardanti edifici scolastici;
- d) nella fase di cantiere:
 - o dovranno essere promosse buone pratiche atte a minimizzare le emissioni climalteranti (es. approvvigionamento elettrico con fornitura elettrica prodotta da FER, impiego di mezzi ad alta efficienza motoristica, quali gli ibridi diesel-elettrico, elettrico-benzina) (DNSH);
 - o dovrà essere ottimizzato l'utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere (DNSH);

² <https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Linee+guida.pdf/d859a07d-6aad-baef-32b7-9d0c929ddaa5?t=1651501306679>

- o si dovrà favorire l'attuazione di azioni grazie alle quali poter gestire le terre e rocce da scavo in qualità di Sottoprodotto nel rispetto del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 (DNSH);
- o per quanto riguarda l'inquinamento da cantiere, sarà auspicabile mettere in atto buone pratiche mirate a ridurre le emissioni in atmosfera correlate alle attività di cantiere, soprattutto in relazione ai centri abitati residenziali, alle scuole, alle strutture sanitarie e alle aree verdi di valenza naturalistica. Le misure di mitigazione e contenimento potranno essere ispirate dalle "Indicazioni per l'applicazione di buone pratiche per il contenimento delle emissioni in atmosfera da attività di cantiere" (DNSH);

Criteri di ammissibilità specifici	Criteri di valutazione
<p>Adozione dei criteri energetici NZEB – edifici ad energia quasi zero (direttiva europea 2010/31/UE, legge regionale n.24/2006, DGR 3868/2015 e s.m.i);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia (DM 11 ottobre 2017); - Rispetto della normativa in materia di edilizia e delle NTC 2018 (Norme tecniche per le costruzioni); - Coerenza con la pianificazione urbana, territoriale e paesaggistica a livello regionale e locale, ivi inclusa la normativa regionale relativa al consumo di suolo; - Rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH. 	<p>Coerenza dell'operazione con quanto previsto nella Strategia Definitiva approvata ed allegata alla Convenzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accessibilità e fruibilità dei luoghi proposti con particolare riferimento a soluzioni attente ai temi della disabilità; - Per gli interventi relativi ad immobili di edilizia residenziale sociale, qualità in chiave di mixité sociale e di diversificazione dell'offerta abitativa e dei relativi servizi; flessibilità compositiva e tipologica degli spazi della residenza utile a fornire risposte alle mutate esigenze che caratterizzano l'attuale domanda di accesso alla casa da realizzare, ad esempio, mediante interventi di frazionamento di alloggi volti ad incrementare la disponibilità e/o interventi di accorpamento di alloggi finalizzati al superamento delle dimensioni minime considerate sottosoglia dalla normativa; - Valutazione della riduzione dei consumi energetici rispetto ai criteri energetici NZEB.

Inoltre, dovrà essere garantita l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti nelle infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni in linea con le previsioni riportate nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" e secondo quanto previsto nel documento di "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" redatto dallo Stato e quanto previsto nel documento regionale "Guida

per la verifica di resilienza climatica nelle strategie urbane di sviluppo sostenibile" approvato con decreto dirigenziale n. 20361 del 19/12/2023.

➤ *Documentazione da presentare:*

1. Dichiarazione attestante il titolo di disponibilità dell'area oggetto di intervento e relativa individuazione catastale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
2. Dichiarazione di impegno al rispetto dei Criteri Ambientali minimi per l'edilizia, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
3. progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento redatto ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o D.lgs 36/2023 e s.m.i. laddove applicabile) corredata almeno degli allegati richiesti, o qualora disponibile, un livello di progettazione più avanzato. I documenti progettuali devono essere datati e sottoscritti da professionista abilitato/a e corredata dall'atto di approvazione degli stessi;
4. Quadro economico dei costi dell'intervento suddivisi per voci di spesa;
5. Stralcio della relazione tecnica di cui all'allegato C del DDUO n. 18546/19 ("Relazione ex Legge 10/91) comprovante il rispetto dei requisiti minimi in caso di nuovo edificio, firmata da progettista;
6. in caso di demolizione e ricostruzione: relazione in cui sia dimostrata la convenienza della demolizione e ricostruzione in luogo della riqualificazione dell'edificio esistente, con particolare riferimento agli aspetti economici ed energetici;
7. simulazione APE post operam dell'intero edificio redatta utilizzando la procedura di calcolo CENED+2.0 datata e sottoscritta da tecnico iscritto all'albo regionale dei certificatori energetici e rispettivo file di calcolo XML, attestante gli indici prestazionali e la classe energetica attesi a progetto realizzato.

In aggiunta alla documentazione sopra elencata, per gli interventi che ricadono nei settori e nelle fattispecie per cui è prevista la verifica di resilienza climatica, in linea quanto previsto nel documento regionale "Guida per la verifica di resilienza climatica nelle strategie urbane di sviluppo sostenibile" (approvato con decreto dirigenziale n. 20361 del 19/12/2023), dovrà essere presentata una apposita Relazione di verifica climatica di sintesi (documento che riporta le conclusioni della Relazione di verifica climatica estesa documentante il percorso valutativo svolto ai fini di garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura stessa ai fenomeni e pericoli legati al clima nel corso del suo intero ciclo di vita, e contenente contiene le analisi e le argomentazioni di dettaglio) firmata dal RUP oppure dal progettista. La Relazione se non disponibile al momento della presentazione della scheda progetto,

potrà essere presentata anche nel corso dell'istruttoria tecnico formale, quale integrazione della documentazione presentata.

4) Interventi di riqualificazione degli spazi aperti (piazze, parcheggi, strade, mobilità sostenibile)

Si definiscono “Interventi di riqualificazione degli spazi aperti” tutti gli interventi destinati a riqualificare luoghi pubblici quali piazze, parcheggi e strade, al fine di una migliore qualificazione e riordino di aree soggette a degrado urbano esistente o potenziale. Rientrano in tale macrocategoria anche gli interventi in favore della mobilità sostenibile realizzati tramite l'implementazione di nuovi percorsi ciclopedonali e/o il potenziamento della rete di mobilità dolce esistente.

Gli interventi di riqualificazione degli spazi aperti devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) nella progettazione degli interventi, verificare la compatibilità rispetto agli scenari di cambiamento climatico, ad esempio considerando gli eventi di precipitazione estremi con un certo tempo di ritorno nell'area di intervento, al fine di progettare adeguati sistemi di drenaggio delle superfici impermeabilizzate (DNSH);
- b) accompagnare la progettazione degli interventi con una verifica degli effetti sul traffico locale, volto a individuare gli impatti e adottare le opportune misure di fluidificazione del traffico (es. interventi sulla viabilità locale, modifiche dei sensi di percorrenza, intervento su nodi che creano congestione ecc.). Alla scala locale, nelle pertinenze delle aree riqualificate potrà registrarsi un incremento del traffico con conseguente incremento delle emissioni inquinanti locali per cui la progettazione dovrà valutare questo aspetto (DNSH);
- c) per la costruzione di parcheggi, prevedere la predisposizione di punti di ricarica e necessarie infrastrutture di canalizzazione (condotti per cavi elettrici) ai sensi della Dir. 2014/94/UE (DNSH);
- d) Prevedere, ove sia tecnicamente possibile e appropriato, l'installazione di impianti di produzione energetica a fonti rinnovabili utilizzando le strutture e le infrastrutture esistenti (incluse pensiline e tettoie) a servizio dei diversi fabbisogni delle utenze presenti e in prospettiva di massimizzare l'autoconsumo e l'autonomia energetica dell'area oggetto di intervento;
- e) nel caso di realizzazione di nuovi parcheggi, prevedere pavimentazioni drenanti per minimizzare il deflusso superficiale delle acque, tali pavimentazioni saranno accoppiate con un sistema di trattamento delle acque filtrate che garantisca adeguata sicurezza dagli inquinanti (DNSH);

- f) adottare delle nature based solution in tutti i casi ove ciò sia possibile, sia per promuovere il drenaggio urbano sostenibile (es. rain garden, fossi vegetati, stagni di ritenuta, ...), che per garantire la mitigazione dell'isola di calore urbana (es. piantumazione) e altri co-benefici (schermatura, contenimento inquinamento acustico e atmosferico) (DNSH);
- g) nel caso dell'inserimento di arredi a verde, nella scelta del materiale vegetale da mettere a dimora, indirizzare la scelta verso le specie autoctone del territorio, soprattutto per quanto riguarda la componente arborea e arbustiva, per garantire al verde di svolgere una funzione ecologica anche rispetto alla biodiversità dei luoghi;
- h) nella fase di cantiere promuovere buone pratiche atte a minimizzare le emissioni climalteranti (es. approvvigionamento elettrico con fornitura elettrica prodotta da FER, impiego di mezzi ad alta efficienza motoristica, quali gli ibridi diesel-elettrico, elettrico-benzina) (DNSH);
- i) laddove tecnicamente possibile e appropriato, prevedere l'utilizzo di materiali riciclati / riutilizzati in quantità significativa (es. il 30%), anche prendendo a riferimento i criteri definiti nel Commission staff working document EU Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance (SWD(2016) 203 final , per garantire la sostenibilità dell'intervento (DNSH);
- j) avviare a operazioni di recupero per una quota non inferiore al 70% gli eventuali rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (DNSH)

Tali interventi possono includere contestuali e specifici "interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici" non connessi all'utilizzo/sfruttamento forestale, come descritti al punto successivo, che siano funzionali al conseguimento dell'obiettivo della tipologia di azione preponderante e/o di entità minore. In tal caso, dovranno altresì essere rispettati i criteri specifici riferiti alla categoria n. 5 e dovrà essere presentata la documentazione a corredo ivi indicata.

Criteri di ammissibilità specifici	Criteri di valutazione
<p>Coerenza con la pianificazione urbana, territoriale e paesaggistica a livello regionale e locale, ivi inclusa la normativa regionale relativa al consumo di suolo;</p> <p>- Rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH.</p> <p>Nel caso l'intervento preveda l'acquisto di arredi interni, rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) arredi;</p> <p>Nel caso di interventi per le infrastrutture della mobilità ciclistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ coerenza con la programmazione regionale e locale in materia di mobilità; ✓ intervento che garantisce la connessione con la rete ciclabile esistente; ✓ intervento che garantisce la connettività della rete ecologica tramite interventi di deframmentazione, ove coerente; ✓ Intervento che garantisce la permeabilità del suolo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità tecnica e completezza del progetto; - Coerenza dell'operazione con quanto previsto nella Strategia Definitiva approvata ed allegata alla Convenzione;

Inoltre, dovrà essere garantita l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti nelle infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni in linea con le previsioni riportate nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" e secondo quanto previsto nel documento di "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" redatto dallo Stato e quanto previsto nel documento regionale "Guida per la verifica di resilienza climatica nelle strategie urbane di sviluppo sostenibile" approvato con decreto dirigenziale n. 20361 del 19/12/2023.

➤ *Documentazione da presentare:*

1. Dichiarazione attestante il titolo di disponibilità dell'area oggetto di intervento e relativa individuazione catastale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
2. Dichiarazione di impegno al rispetto dei Criteri Ambientali minimi per l'edilizia, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
3. progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento redatto ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o D.lgs 36/2023 e s.m.i. laddove applicabile) corredata almeno degli allegati richiesti, o qualora disponibile, un livello di progettazione più avanzato. I documenti progettuali devono essere datati e sottoscritti da professionista abilitato/a e corredata dall'atto di approvazione degli stessi;

4. Quadro economico dei costi dell'intervento suddivisi per voci di spesa.

In aggiunta alla documentazione sopra elencata, per gli interventi che ricadono nei settori e nelle fattispecie per cui è prevista la verifica di resilienza climatica, in linea quanto previsto nel documento regionale "Guida per la verifica di resilienza climatica nelle strategie urbane di sviluppo sostenibile" (approvato con decreto dirigenziale n. 20361 del 19/12/2023), dovrà essere presentata una apposita Relazione di verifica climatica di sintesi (documento che riporta le conclusioni della Relazione di verifica climatica estesa documentante il percorso valutativo svolto ai fini di garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura stessa ai fenomeni e pericoli legati al clima nel corso del suo intero ciclo di vita, e contenente contiene le analisi e le argomentazioni di dettaglio) firmata dal RUP oppure dal progettista. La Relazione se non disponibile al momento della presentazione della scheda progetto, potrà essere presentata anche nel corso dell'istruttoria tecnico formale, quale integrazione della documentazione presentata.

5) Interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici (manutenzione ed ampliamento del verde urbano)

Si definiscono "interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici" tutti gli interventi di manutenzione non ordinaria, riqualificazione degli spazi verdi esistenti o di incremento delle superfici a verde la cui finalità sia quella di garantire un miglioramento funzionale e qualitativo dello spazio pubblico, con particolare riguardo alla riqualificazione e alla valorizzazione del verde, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del paesaggio, all'incremento della biodiversità. Tali spazi possono includere piccole zone umide e costruzioni a servizio o di piccola entità funzionali alla fruizione dello spazio, quali, ad esempio, serre, gazebi, edifici per deposito attrezzi, servizi igienici ecc.

Gli interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici devono presentare le seguenti caratteristiche:

- In caso di creazione di nuovo bosco, come definito dall'art. 42 della l.r. 31/2008, essere realizzati in conformità al Regolamento regionale 5/2007 (Norme Forestali Regionali): le specie arboree e arbustive autoctone utilizzabili, sono quelle individuate dal citato regolamento (Allegato C) e integrate con alcune specie dalla d.g.r. 1 luglio 1997 n. VI/29567 "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia". I Piani di Indirizzo Forestali (PIF), in forza del sopra richiamato regolamento, hanno la facoltà di modificare l'elenco delle specie arboree utilizzabili localmente e dei sestri di impianto, ai quali pertanto si deve fare riferimento per la redazione dei progetti. Per le specie vegetali soggette

all'applicazione del D.lgs 10/11/2003 n. 386, in fase di rendicontazione dovrà essere fornita copia conforme del cartellino previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 8 del citato D.lgs;

- la scelta delle specie vegetali da utilizzare, in generale, deve altresì valutare eventuali disposizioni e divieti di ordine fitosanitario di livello locale, oltre che sopravvenute disposizioni e limiti imposti dalle competenti autorità di livello sovraregionale nonché tenere conto della lista nera delle specie vegetali allegata alla D.G.R. 16 dicembre 2019 n. XI 2658 "Aggiornamento delle liste nere delle specie alloctone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione", escludendo la messa a dimora delle specie in elenco;
- presenza di un piano di gestione del verde che preveda almeno 5 anni di interventi necessari per garantire la riuscita/l'affrancamento degli impianti a verde/vegetali. Il beneficiario si impegna a garantire il successivo mantenimento delle opere realizzate;
- i progetti che prevedono la realizzazione di nuovo bosco come definito dalla normativa regionale, devono essere redatti, per la componente di settore, da un dottore agronomo-forestale abilitato per legge.

Tali interventi possono includere contestuali e specifici "interventi di riqualificazione degli spazi aperti", come descritti al punto precedente, che siano funzionali al conseguimento dell'obiettivo della tipologia di azione preponderante e/o di entità minore. In tal caso, dovranno altresì essere rispettati i criteri specifici riferiti alla categoria n. 4 e dovrà essere presentata la documentazione a corredo ivi indicata.

Criteri di ammissibilità specifici	Criteri di valutazione
<ul style="list-style-type: none"> - Coerenza con la strategia nazionale per il verde urbano; - Coerenza con il Piano di Indirizzo Forestale in ragione della tipologia di intervento e della sua localizzazione; - Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il verde pubblico (DM 10 marzo 2020) e per l'arredo urbano (DM 5 febbraio 2015), qualora l'intervento preveda anche l'acquisto di arredo urbano; - Adozione dei criteri premiali previsti dal CAM edilizia in riferimento all'utilizzo di macchinari e attrezzature a basso impatto ambientale (batterie o altre tecnologie che riducono i consumi energetici e le emissioni); - Esclusione dell'impiego delle specie alloctone incluse nella lista nera approvata con DGR 2658/2019, utilizzando specie autoctone alternative; - In caso di forestazione (creazione di nuovo bosco ai sensi della l.r.31/2008), utilizzo di essenze arboree e arbustive autoctone; - Presenza di un piano di gestione del verde che preveda almeno 5 anni di interventi necessari per garantire la riuscita/l'affrancamento degli impianti a verde/vegetali; - Rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH. 	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità tecnica e completezza del progetto; - Coerenza dell'operazione con quanto previsto nella Strategia Definitiva approvata ed allegata alla Convenzione; - intervento che mira al potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici; - intervento che preveda mosaici di habitat (comprensivi di alberi, arbusti e prati fioriti, piccole zone umide e/o raccolte di acque) che favoriscano una connettività funzionale anche alla presenza di avifauna ed impollinatori selvatici, scegliendo specie che garantiscano nel tempo un'alternanza del periodo di fioritura;

Con riferimento al criterio di ammissibilità specifico "In caso di forestazione (creazione di nuovo bosco ai sensi della l.r.31/2008) utilizzo di essenze arboree e arbustive autoctone" si precisa che le stesse sono identificate da RR 5/2007 e Piani di Indirizzo Forestale.

Inoltre, dovrà essere garantita l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti nelle infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni in linea con le previsioni riportate nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" e secondo quanto previsto nel documento di "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" redatto dallo Stato e quanto previsto nel documento regionale "Guida per la verifica di resilienza climatica nelle strategie urbane di sviluppo sostenibile" approvato con decreto dirigenziale n. 20361 del 19/12/2023.

➤ *Documentazione da presentare:*

1. Dichiarazione attestante il titolo di disponibilità dell'area oggetto di intervento e relativa individuazione catastale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
2. Dichiarazione di impegno al rispetto dei Criteri Ambientali minimi per il verde pubblico e/o per l'arredo urbano e/o per l'edilizia in riferimento all'utilizzo di attrezzature e/o macchinari a basso impatto ambientale, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
3. piano di manutenzione del verde che preveda almeno 5 anni di interventi necessari per garantire la riuscita/l'affrancamento degli impianti a verde/vegetali;
4. progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento redatto ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o D.lgs 36/2023 e s.m.i. laddove applicabile) corredata almeno degli allegati richiesti, o qualora disponibile, un livello di progettazione più avanzato. I documenti progettuali devono essere datati e sottoscritti da professionista abilitato/a e corredata dall'atto di approvazione degli stessi;
5. Quadro economico dei costi dell'intervento suddivisi per voci di spesa.

In aggiunta alla documentazione sopra elencata, per gli interventi che ricadono nei settori e nelle fattispecie per cui è prevista la verifica di resilienza climatica, in linea quanto previsto nel documento regionale "Guida per la verifica di resilienza climatica nelle strategie urbane di sviluppo sostenibile" (approvato con decreto dirigenziale n. 20361 del 19/12/2023), dovrà essere presentata una apposita Relazione di verifica climatica di sintesi (documento che riporta le conclusioni della Relazione di verifica climatica estesa documentante il percorso valutativo svolto ai fini di garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura stessa ai fenomeni e pericoli legati al clima nel corso del suo intero ciclo di vita, e contenente contiene le analisi e le argomentazioni di dettaglio) firmata dal RUP oppure dal progettista. La Relazione se non disponibile al momento della presentazione della scheda progetto, potrà essere presentata anche nel corso dell'istruttoria tecnico formale, quale integrazione della documentazione presentata.

6.2. Criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sull'Asse 5 – Assistenza Tecnica del PR FESR 2021-2027

Nella seduta del 29 settembre 2022 il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 ha approvato i criteri di selezione (ammissibilità e valutazione) da applicare alle operazioni relative alle Strategie finanziate a valere sull'Asse 5 del PR FESR 2021-2027.

I Comuni, nella selezione di eventuali fornitori/consulenti per l'attuazione dell'azione di governance, dovranno garantire l'utilizzo dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE 2021-2027 e di seguito riportati.

Criteri di ammissibilità specifici	Criteri di valutazione
<p>A. Requisiti del proponente: -appartenenza del soggetto proponente alle categorie ammissibili in relazione ai servizi richiesti; -possesso di specifici requisiti soggettivi.</p> <p>B. Conformità: -regolarità formale e completezza dei documenti richiesti in fase di attribuzione di incarico; -rispetto della tempistica e della procedura prevista dalla documentazione relativa all'incarico</p>	<p>1. Qualità progettuale della proposta. 2. Capacità e competenze professionali dei proponenti. 3. Offerta economica</p>

6.3. Criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sul PR FSE+ 2021-2027

Nella seduta del 28 settembre 2022 il Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 ha approvato i criteri di selezione (ammissibilità e valutazione) da applicare alle operazioni relative alle Strategie finanziate a valere sul PR FSE+ 2021-2027.

6.3.1. Criteri di ammissibilità

Di seguito i criteri di ammissibilità che devono essere garantiti da tutte le operazioni:

A) Requisiti del proponente:

- Possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per l'attuazione dell'operazione;
- possesso da parte del soggetto proponente di specifici requisiti soggettivi e oggettivi in relazione alla natura delle attività e degli obiettivi strategici da conseguire
- assenza di situazioni di incompatibilità del proponente in relazione all'esecuzione dell'operazione

B) Conformità delle proposte

- rispetto delle modalità di presentazione delle proposte;
- completezza e correttezza della documentazione trasmessa;
- rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto

C) Requisiti dell'operazione

- coerenza dell'operazione con quanto previsto nella Strategia definitiva approvata ed allegata alla Convenzione (eleggibilità dell'operazione in relazione alle tipologie di intervento previste);
- rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici/affidamenti a enti del Terzo settore (eleggibilità dell'operazione in relazione alle tipologie di intervento previste);
- localizzazione dell'operazione
- assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri fondi europei, nazionali e regionali.

6.3.2. Criteri di valutazione

Le operazioni delle Strategie che interessano il PR FSE+ 2021-2027 sono:

1. Interventi per l'occupazione

Gli interventi ammissibili devono riguardare il sostegno a percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro e/o servizi complementari volti a garantire la partecipazione dei destinatari a tali percorsi oppure devono essere funzionali alla promozione dell'occupazione giovanile, quali l'attivazione di borse lavoro, contributi ed incentivi per l'avvio di attività imprenditoriali, percorsi per l'acquisizione di competenze tecniche di settore, in particolare digitali, anche volti a facilitare l'avvio di esperienze professionali.

Nell'ambito di tali interventi è richiesto il coinvolgimento degli enti accreditati alla formazione e lavoro per erogazione di percorsi formativi.

2. Interventi per il sostegno a percorsi di istruzione post-secondari

Gli interventi ammissibili devono essere funzionali a promuovere il consolidamento di competenze rispondenti alle esigenze territoriali, quali azioni per la creazione di centri di formazione professionale per lo sviluppo di percorsi post diploma, di specializzazione, riqualificazione ed aggiornamento, a garanzia di una regia dell'offerta formativa sul territorio.

Nell'ambito di tali interventi è richiesto il coinvolgimento degli enti accreditati alla formazione e lavoro per erogazione di percorsi formativi.

3. Interventi per lo sviluppo di servizi educativi e formativi di qualità

Gli interventi ammissibili devono riguardare il sostegno all'attuazione di sperimentazioni innovative che riguardino i servizi educativi e socio-educativi e la didattica, anche in sinergia con attività extracurricolari (es. culturali, sportive) per lo sviluppo del capitale umano nei quartieri delle città, e alla formazione per docenti

e personale scolastico in molteplici ambiti, tra cui l'utilizzo delle tecnologie informatiche e la gestione di situazioni di fragilità, anche in un'ottica di contrasto alla dispersione scolastica.

4. Interventi per l'inclusione socio-lavorativa di persone in condizioni di fragilità

Gli interventi ammissibili devono essere funzionali a promuovere l'inclusione attiva (sociale e lavorativa) di soggetti che a causa di condizioni di svantaggio personale/sociale/ambientale sono lontani dalle opportunità di lavoro e dalle reti sociali e di comunità.

Nell'ambito di tali interventi è richiesto il coinvolgimento degli enti accreditati alla formazione e lavoro per erogazione di percorsi formativi e di servizi al lavoro.

5. Interventi per l'integrazione di servizi abitativi e sociali

Gli interventi ammissibili devono essere funzionali a promuovere, in una logica di welfare integrato per contrastare le fragilità, l'integrazione tra politiche abitative e sociali per rispondere con maggior efficacia ai fabbisogni degli individui e delle famiglie a rischio di esclusione abitativa.

Gli interventi ammissibili possono riguardare, a titolo di esempio:

- definizione di modelli sperimentali di innovazione abitativa, sociale e di welfare locale in grado di promuovere un sistema integrato di azioni e servizi volti a promuovere la qualità dell'abitare;
- potenziamento dell'offerta di servizi di accompagnamento all'abitare, che comprendano un sostegno all'accesso ed al mantenimento dell'abitazione, anche attraverso percorsi di inserimento sociale, educativo e sanitario, favorendo i processi d'integrazione e coesione sociale, anche con il coinvolgimento del Terzo settore;
- azioni mirate al supporto dello sviluppo di modelli innovativi di gestione sociale e l'attivazione di specifici percorsi di accompagnamento socio-educativi, favorendo l'inserimento abitativo dei destinatari.

6. Interventi per lo sviluppo di servizi di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale

Gli interventi ammissibili devono essere funzionali a promuovere il benessere e l'inclusione nella popolazione, attraverso l'accesso a iniziative di informazione, formazione e consulenza e l'attivazione di servizi sociali e socio-sanitari con valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico ricreativa.

7. Interventi di innovazione sociale e di animazione territoriale

Gli interventi ammissibili devono riguardare:

- il sostegno all'attuazione di interventi di innovazione sociale in ambito urbano funzionali a realizzare servizi multidimensionali nei confronti della cittadinanza (es. sociali e socio-sanitari, culturali, abitativi, formativi);
- la realizzazione di interventi per promuovere la partecipazione dei cittadini allo sviluppo e al rilancio dei quartieri urbani e di nuove iniziative di miglioramento della qualità della vita, anche attraverso un sostegno alle attività di commercio di prossimità (negozi di vicinato) e associative per contribuire allo sviluppo di presidi sociali del territorio disponibili a fornire servizi di base alla cittadinanza;
- lo sviluppo di azioni informative, di orientamento e di sostegno alle persone, in particolare a quelle più fragili;
- il rafforzamento del coinvolgimento del partenariato (parti sociali e società civile) attraverso iniziative di animazione territoriale.

Nel caso di interventi per promuovere l'inserimento socio-lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio è richiesto il coinvolgimento degli enti accreditati alla formazione e lavoro per erogazione di percorsi formativi e di servizi per il lavoro.

Nel caso di interventi per promuovere la conciliazione vita-lavoro, gli interventi ammissibili devono essere funzionali a promuovere il sostegno alla conciliazione tra lavoro e famiglia, quali ad esempio azioni a supporto dello sviluppo di servizi socio-educativi per la prima infanzia, servizi di assistenza a supporto del caregiver familiare, servizi per la gestione del pre e post scuola e dei periodi di chiusura scolastica e servizi di supporto per la fruizione di attività nel tempo libero a favore di minori.

Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di unità d'offerta sociali (quali asili nido, centri prima infanzia), di cui alla DGR n. 45/2018, oltre a porre attenzione alla sussistenza dei requisiti d'esercizio, è necessario che il Comune prenda contatto con l'Ufficio di Piano e con l'Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) di riferimento per concordare la modalità più idonea al fine di evitare situazioni di doppio finanziamento.

Nel caso in cui sia prevista la messa a punto di requisiti d'esercizio per realizzare unità d'offerta sociali, è possibile per il Comune attivare sperimentazioni di nuovi modelli gestionali e di unità d'offerta innovative che, ai sensi dell'art 20 comma 3 della legge 3/2008, devono essere comunicate a Regione Lombardia.

L'avvio di tali sperimentazioni risponde ad esigenze di carattere locale e non garantisce l'eventuale successivo inserimento all'interno della rete regionale delle unità d'offerta.

8. Interventi per servizi di sostegno a persone a rischio di esclusione sociale

Gli interventi ammissibili devono essere funzionali a promuovere servizi di sostegno agli indigenti, quali iniziative di erogazione dei pasti, di assistenza all'igiene personale, di ascolto e segretariato sociale e di reinserimento sociale.

Di seguito i criteri di valutazione che verranno utilizzati per la valutazione delle operazioni relative agli interventi sopra elencati, quando pertinenti:

Qualità progettuale

- chiarezza espositiva degli obiettivi e dei risultati attesi;
- completezza del quadro logico di progetto valutata in termini di coerenza interna tra l'analisi dei fabbisogni da soddisfare, alla luce del contesto di riferimento, l'identificazione dei problemi da risolvere e gli obiettivi che si intendono perseguire tramite la strategia sottesa alla proposta progettuale;
- qualità delle risorse mobilitate e delle metodologie di attuazione delle azioni;
- sviluppo e valorizzazione di sinergie territoriali tese a rafforzare le relazioni con gli stakeholders di riferimento e l'integrazione della proposta con altre iniziative territoriali e con altre fonti di finanziamento;
- sostenibilità della proposta in riferimento all'effetto duraturo dei risultati nel tempo oltre la fine del progetto;
- trasferibilità dell'intervento in termini di replicabilità in altri contesti settoriali/territoriali;
- rapporto costi-benefici in relazione alla congruità e coerenza delle voci di preventivo in relazione, ad esempio, alle caratteristiche delle attività, delle professionalità del gruppo di lavoro, ai limiti massimi di spesa indicati dalla normativa europea e nazionale di riferimento e/o in relazione ad eventuali vincoli o indicazioni di economicità.

Promozione dei principi orizzontali

Come previsto dal considerando 6 e in linea con l'art. 73 par. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, vengono valutate le modalità previste dalla proposta per garantire il rispetto e favorire la promozione dei principi contenuti nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea e agli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, oltre ai principi orizzontali del PR di non discriminazione e trasparenza, pari opportunità, parità di genere e accessibilità per le persone con disabilità, nonché di sviluppo sostenibile nella sua dimensione ambientale e sociale. Al fine di consentire le opportune valutazioni ai beneficiari verrà richiesto:

- in sede di presentazione della proposta progettuale, la compilazione di una check-list che consenta al richiedente di autovalutare l'impatto previsto dell'intervento rispetto ai principi orizzontali del PR sopra menzionati e all'amministrazione di valutare la corrispondenza agli stessi e di proporre eventuali correttivi necessari;

- in sede di rendicontazione finale, una relazione conclusiva quale monitoraggio della check list presentata in fase iniziale.

➤ *Documentazione da presentare:*

1. Interventi per l'occupazione

- ✓ Scheda progetto illustrativa dell'intervento;
- ✓ Piano dei conti.

2. Interventi per il sostegno a percorsi di istruzione post-secondari

- ✓ Scheda progetto illustrativa dell'intervento;
- ✓ Dichiarazione di intenti per la costituzione del partenariato costituito tra istituti di formazione, fondazioni, università ed imprese aventi sede in Lombardia.
- ✓ Piano dei conti.

3. Interventi per lo sviluppo di servizi educativi e formativi di qualità

- ✓ Scheda progetto illustrativa dell'intervento;
- ✓ Piano dei conti.

4. Interventi per l'inclusione socio-lavorativa di persone in condizioni di fragilità

- ✓ Scheda progetto illustrativa dell'intervento;
- ✓ Piano dei conti.

5. Interventi per l'integrazione di servizi abitativi e sociali

- ✓ Scheda progetto illustrativa dell'intervento;
- ✓ Piano dei conti.

6. Interventi per lo sviluppo di servizi di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale

- ✓ Scheda progetto illustrativa dell'intervento;
- ✓ Piano dei conti.

7. Interventi di innovazione sociale e di animazione territoriale

- ✓ Scheda progetto illustrativa dell'intervento;
- ✓ Piano dei conti.

8. Interventi per servizi di sostegno a persone a rischio di esclusione sociale

- ✓ Scheda progetto illustrativa dell'intervento;
- ✓ Piano dei conti.

7. PRINCIPI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Ai sensi della normativa vigente, affinché una spesa possa essere considerata ammissibile al finanziamento deve possedere i seguenti requisiti:

- essere direttamente imputabile al progetto ammesso a finanziamento e approvato con atti della amministrazione regionale;
- essere riconducibile ad una categoria di spesa ammissibile;
- essere pertinente, ossia deve sussistere una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto del progetto;
- essere effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal Beneficiario;
- essere verificabile in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
- essere comprovata da fatture quietanzate intestate al Beneficiario e, ove ciò non sia possibile, deve essere comprovato da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- i pagamenti devono rispettare il principio della tracciabilità, ovvero essere sempre effettuati mediante bonifico bancario; non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti, assegni o con carta di credito personale, né le compensazioni;
- essere sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa fino alla data di conclusione della Strategia, come indicata nella Convenzione sottoscritta e comunque non oltre il 30/06/2027.

Laddove la stazione appaltante dei lavori oggetto di contributo sia soggetto diverso dal Beneficiario e ove alla stessa sia stata affidata, con opportuna strumentazione giuridica, la progettazione e/o l'attuazione dell'intervento, eventuali fatture ad essa intestate, relative ad interventi imputabili ai singoli beneficiari, sono rendicontabili da questi ultimi, a condizione che venga allegata la convenzione regolante i rapporti tra stazione appaltante e singolo Beneficiario che riconduca a quest'ultimo la spesa sostenuta.

Le spese oggetto di agevolazione a valere sulle risorse del PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC e del PR FSE+ possono essere oggetto di ulteriori agevolazioni, a valere su altre risorse regionali o nazionali, posto che la somma delle agevolazioni non si superi cumulativamente il 100% del valore dell'operazione o delle specifiche spese riconducibili alla medesima, in quanto in tal caso si configurerebbe come doppio finanziamento.

Le Opzioni di costo semplificato

Il sostegno finanziario dei PR FESR e FSE+ 2021-2027 a favore delle Strategie Urbane di Sviluppo sostenibile viene concesso sotto forma di sovvenzione, ai sensi dell'art. 52 del Reg UE n. 2021/1060.

Ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) n. 2021/1060 le sovvenzioni fornite al soggetto beneficiario possono assumere una delle seguenti forme:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (costi reali);
- costi unitari;
- somme forfettarie;
- finanziamenti a tasso forfettario;
- finanziamenti non collegati ai costi.

La Commissione europea ha rafforzato il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per minimizzare il ricorso ai costi reali e massimizzare la concentrazione su output e risultati. L'art. 53, comma 2, del Reg. UE n. 2021/1060 prevede che se il costo totale di un'operazione non supera 200.000,00 euro, il contributo fornito al beneficiario dal PR FESR/FSE+ assume la forma di opzioni semplificate in materia di costi (costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari), ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura come aiuto di Stato.

Pertanto, nel caso di operazioni con un costo totale non superiore a 200.000 euro la determinazione e la rendicontazione dei costi dovrà avvenire secondo una delle modalità di cui al Reg. (UE) n.2021/1060:

1. Tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione (art 54)

- fino al 7% dei costi diretti ammissibili senza necessità di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile
- fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza necessità di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile
- fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato con un metodo equo, giusto e verificabile

2. Tasso forfettario per coprire i costi diretti per il personale di un'operazione (art 55)

- fino al 20% dei costi diretti diversi dai costi diretti per il personale senza che la necessità di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile. I costi diretti dell'operazione non devono comprendere appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi di valore superiore alla soglia comunitaria

3. Tasso forfettario per coprire i costi diversi dai costi diretti per il personale (art 56)

- fino al 40% dei costi diretti per il personale ammissibili, senza la necessità di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile

I costi sono "diretti" quando direttamente connessi all'operazione, ovvero quando possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata ad una unità ben definita, di cui è composta l'operazione finanziata (es: costi di personale per l'attuazione dell'operazione, fornitori di servizi, ecc.). I costi sono "indiretti" quando non sono o non possono essere direttamente connessi all'operazione medesima, ma possono anche essere collegati a spese generali del soggetto che attua l'operazione. Tipici costi indiretti possono essere le utenze (elettricità, riscaldamento, acqua, ecc.), i servizi ausiliari (il centralino, la portineria, ecc.), i servizi di contabilità generale, le forniture per ufficio, ecc. In caso di operazioni attuate mediante procedure di appalto, rientrano nei costi indiretti le spese correlate alle funzioni trasversali impiegate nella predisposizione dei bandi di gara e gestione degli incarichi conseguenti (ufficio gare, ragioneria), oltre alle spese di segreteria e amministrazione ed alle spese di struttura.

In considerazione del fatto che le Strategie ricomprendono molteplici e diverse tipologie di operazioni che potranno essere attuate con varie modalità attuative (assegnazione di appalti per la fornitura di lavori e servizi, forme di partenariato tra soggetti, etc.) e presentare strutture dei costi multiformi e fortemente differenziate tra loro non si ritiene opportuno limitare l'utilizzo delle opzioni di costo semplificato a solo una delle opzioni sopra esposte.

Pertanto, rispetto alle modalità di determinazione e rendicontazione dei costi di cui al Reg. (UE) n. 2021/1060 sopra elencate, nell'ambito delle Strategie Urbane di Sviluppo sostenibile è consentito esclusivamente l'utilizzo delle seguenti opzioni:

- la prima opzione tra quelle di cui al punto 1, ossia l'utilizzo di un tasso forfettario del 7% dei costi diretti ammissibili a copertura dei costi indiretti;
- l'opzione di cui al punto 3, ossia l'utilizzo di un tasso forfettario del 40% dei costi diretti di personale ammissibili a copertura dei costi diversi dai costi diretti per il personale.

Non è consentito l'utilizzo delle restanti opzioni.

Si specifica che nell'ambito delle Strategie Urbane di Sviluppo sostenibile è richiesto l'utilizzo delle opzioni di costo semplificato anche per le operazioni di importo superiore ai 200.000 euro di natura immateriale, finanziate a valere sul PR FSE+ 2021-2027, e per le azioni di governance, finanziate a valere sul PR FESR Asse 5 - Assistenza Tecnica.

8. SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'art. 63, comma 1 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel Regolamento (UE) 2021/1060 o nei regolamenti specifici dei fondi.

In generale, per l'individuazione delle voci di spesa ammissibili al cofinanziamento comunitario, si farà comunque riferimento al Regolamento (UE) 1060/2011 del 24 giugno 2011, al Regolamento (UE) 1057/2011 del 24 giugno 2011 ed al Regolamento (UE) 1058/2011 del 24 giugno 2011.

Nelle more della definizione delle regole nazionali di ammissibilità riferire ai fondi SIE 2014-2020, in coerenza con quanto già avvenuto per il ciclo di programmazione 2014-2020, le regole nazionali di ammissibilità a cui fare riferimento sono quelle di cui al DPR 05/02/2015 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".

Le medesime previsioni applicabili ai fondi SIE e nello specifico al FESR si applicano anche alle operazioni relative alle Strategie finanziate a valere sulle risorse autonome regionali e sulle risorse del FSC.

Ai sensi dell'art. 64 del Regolamento (UE) 2013/1060 i seguenti costi non sono ammissibili:

- a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %;
- c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo:
 - i) per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5 000 000EUR (IVA inclusa);
 - ii) per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5 000 000EUR (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;La lettera b) del primo comma non si applica alle operazioni relative alla conservazione dell'ambiente.

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) 2013/1060, non sono ammissibili ai sensi del DPR 05/02/2018 n. 22, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun Fondo. Inoltre, non sono ammissibili i seguenti altri costi:

- a) i deprezzamenti e le passività;
- b) gli interessi di mora;
- c) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Con riferimento al PR FSE+ 2021-2027, l'art. 16 del Reg. (UE) n. 1057/2021 individua ulteriori costi non ammissibili o ammissibili a determinate condizioni. In particolare, sono esclusi:

- i costi per l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture;
- i costi per l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli tranne nel caso in cui si verifica una delle condizioni, alternative, ovvero 1) qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, 2) qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, 3) qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

Inoltre, rappresentano costi non ammissibili:

- servizi e/o lavori affidati in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 laddove applicabile;
- incarichi professionali esterni conferiti con procedure di affidamento avviate o concluse prima della stipula del Protocollo di Intesa con Regione Lombardia;
- qualsiasi spesa sostenuta o riferita a procedure avviate prima della sottoscrizione del Protocollo di Intesa con Regione Lombardia;

9. PR FESR 2021-2027: SPESE AMMISSIBILI

A valere sul PR FESR 2021-2027 sono ammissibili le tipologie di spesa indicate di seguito.

Spese ammissibili del quadro economico lavori pubblici (comuni a tutti gli interventi di tipo infrastrutturale)

- lavori di esecuzione degli interventi;
- oneri per la sicurezza;
- forniture e servizi;
- incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (oppure art. 45, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 laddove applicabile), entro un importo massimo del 1,6% della spesa ammissibile relativa ai lavori;
- Spese tecniche per indagini, studi e analisi, rilievi, incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ecc. - max 10% dell'importo dei lavori;
- Spese aggiuntive legate alla pubblicazione di bandi di concorso di progettazione o all'affidamento di servizi di progettazione partecipata a supporto della progettazione tecnica o per la progettazione di interventi su beni culturali sottoposti a tutela - max 2% dell'importo dei lavori;
- imprevisti sui lavori - max 5% dell'importo dei lavori;

- spese per diagnosi energetica o audit energetico, certificazione energetica (APE);
- spese per autorizzazioni e/o certificazioni sismiche;
- spese per il Collaudo delle opere;
- l'acquisto di terreni, compreso le servitù onerose, per un importo massimo del 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %;
- l'acquisto di immobili strettamente connessi all'operazione;
- costi di esproprio dell'area oggetto di intervento;
- costi per la bonifica dell'area oggetto di intervento;
- altre voci di costo previste nei quadri economici di lavori pubblici, se strettamente legato alla realizzazione dell'opera;
- IVA.

Ai sensi del DPR 05/02/2015 n. 22:

- ✓ nel caso dell'acquisto di terreni, l'acquisto rappresenta una spesa ammissibile alle seguenti condizioni:
 - a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
 - b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, con l'eccezione dei casi menzionati successivamente;
 - c) la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.
- Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite di cui al comma 1, lettera b), è aumentato al 15%
- Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al 10%, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di gestione;

- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
- c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di gestione;
- d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.
- ✓ nel caso dell'acquisto di immobili già costruiti, l'acquisto costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), alle seguenti condizioni:
- a) che sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato come indicato alla lettera c), comma 1, dell'articolo 17, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché' alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
 - b) che le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse;
 - c) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
 - d) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;
 - e) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.
- ✓ nel caso di acquisto tramite leasing, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:
- 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
 - 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa

relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

- 4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

Inoltre, rappresentano costi ammissibili, con riferimento alle macrocategorie individuate, i costi di seguito elencati:

1. Interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici

Tipologia di spese ammissibili

Le spese potranno riguardare (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- coibentazione dell'involucro edilizio, inclusa la sostituzione dei serramenti;
- realizzazione di pareti ventilate;
- realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti;
- acquisto e installazione di sistemi schermanti, per la protezione dalla radiazione solare;
- ristrutturazione dell'impianto termico, del sistema di distribuzione, di regolazione ed eventuale contabilizzazione del calore;
- acquisto e installazione di sonde geotermiche;
- acquisto e installazione di impianti solari o di altro impianto alimentato da fonte rinnovabile;
- installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione dell'edificio;
- efficientamento del sistema di illuminazione o di sistemi di trasporto (es. ascensori o scale mobili) interno o relativo alle pertinenze dell'edificio.

2. Interventi di riqualificazione, anche tramite demolizione e ricostruzione, di edifici pubblici tra cui anche edifici dell'edilizia residenziale pubblica e sociale e dell'edilizia scolastica

Tipologia di spese ammissibili

Nel caso di edifici scolastici le spese potranno riguardare la completa ristrutturazione e riuso di edifici esistenti, mediante (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- completa razionalizzazione, ammodernamento ed eventuale ampliamento delle strutture esistenti;
- riconversione e riuso di edifici da destinare ad uso scolastico, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio edilizio di proprietà dell'ente, al recupero di edifici o aree dismessi o al recupero di beni confiscati alla criminalità;
- riconversione e riuso di edifici scolastici esistenti, anche da destinare a scuola di ordine o grado diverso da quello originari, -demolizione e ricostruzione anche in diverso sedime.

Nel caso di interventi di adeguamento/miglioramento sismico le spese potranno riguardare (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- interventi di adeguamento sismico, che permettono di raggiungere il livello di sicurezza di un edificio nuovo (pari o superiore a 1), come previsti dal punto 8.4.3 delle NTC 2018 e dalla circolare esplicativa;
- interventi di miglioramento sismico, che incrementano il livello di sicurezza dell'edificio, pur mantenendolo al di sotto dell'unità, cioè senza raggiungere quella minima per le nuove costruzioni; come indicati al punto 8.4.2. delle NTC 2018 e dalla circolare esplicativa;
- riparazioni o interventi locali, che interessano in genere elementi isolati e che comunque comportano un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti localmente, come previsti dall'art. 8.4.1 delle NTC 2018 e dalla circolare esplicativa limitatamente alle seguenti tipologie: a) ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate; b) migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati; c) impedire meccanismi di collasso locale.

3. Interventi per la costruzione di nuovi edifici pubblici

Tipologie di spese ammissibili

Nel caso di interventi per la costruzione di nuovi edifici pubblici, le spese potranno riguardare e dovranno rispettare quanto già citato per gli interventi di efficientamento energetico e riqualificazione, nonché quelli comuni agli interventi di tipo infrastrutturale a valere sul PR FESR 2021-2027.

4. Interventi di riqualificazione degli spazi aperti (piazze, parcheggi, strade, mobilità sostenibile)

Tipologie di spese ammissibili

Nel caso di interventi relativi ad infrastrutture per la mobilità ciclistica le spese potranno riguardare (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- acquisto e posa di elementi per fruibilità in sicurezza della pista ciclabile (segnaletica verticale, separatori di corsia, aiuole, ecc.);
- acquisto di elementi di arredo urbano connessi alla fruibilità e accessibilità della pista ciclabile;
- spese per lo spostamento di eventuali reti tecnologiche interferite;
- acquisto e posa di elementi innovativi/ecocompatibili (es. pavimentazioni fotocatalitiche, pavimentazioni derivanti da materiali di riciclo, ecc.);
- spese per la rilevazione e la digitalizzazione, secondo le indicazioni operative della Banca dati regionale di cui al decreto n. 4292/2015 della rete ciclabile comunale;
- spese per l'acquisto, la messa a dimora e l'attecchimento di materiale vegetale (alberi, arbusti, specie erbacee) per l'arredo a verde;

5. Interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici (manutenzione ed ampliamento del verde urbano)

Tipologie di spese ammissibili

Nel caso di interventi di infrastrutturazione verde e forestazione urbane le spese potranno riguardare (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- l'acquisto e la messa a dimora di essenze arboree e arbustive;
- acquisto e posa di impianti di irrigazione;
- le cure colturali, la sostituzione delle fallanze e le verifiche periodiche dello stato dell'impianto;
- la realizzazione di interventi di illuminazione utili alla sicurezza dell'area, preferibilmente con modalità ecosostenibili;
- acquisto di elementi di arredo urbano necessari alla fruibilità e accessibilità dell'area: es: segnaletica, segnaletica specifica per non vedenti, allestimenti per aree gioco, allestimenti per aree di street workout;
- la realizzazione di orti urbani e di community garden.

9.1. PR FESR 2021-2027: SPESE NON AMMISSIBILI

Nell'ambito del PR FESR 2021-2027 oltre a quanto riportato al paragrafo 8 rappresentano spese non ammissibili le seguenti voci:

- spese per traslochi, pulizie, trasferimenti, incluso l'affitto di spazi ed edifici e il noleggio e l'acquisto di strutture temporanee;
- spese di gestione e manutenzione di immobili;
- acquisto di beni di consumo;

- acquisto di beni non inventariabili;
- acquisto di beni usati;
- realizzazione di opere di manutenzione ordinaria;
- spese derivanti da varianti, in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

10. PR FSE+ 2021-2027: SPESE AMMISSIBILI

A valere sul PR FSE+ 2021-2027 sono ammissibili le tipologie di spesa indicate di seguito.

Costi del personale

I costi per il personale sono i costi per le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro o contratti di prestazione di servizi, nelle diverse fasi di un'operazione. Per costi di personale possono intendersi i costi relativi sia al "personale interno" che al "personale esterno" direttamente impiegato nella realizzazione dell'intervento.

I costi per il personale ammissibili al PR FSE+ comprendono: le retribuzioni lorde (compresi i premi di produttività, le gratifiche, i bonus, le indennità ecc.) incluse le retribuzioni in natura (come le prestazioni di welfare aziendale, i buoni-pasto), in linea con i contratti collettivi, versate al personale a compenso del lavoro prestato in relazione all'operazione. Nella retribuzione lorda, sono compresi i costi relativi alle tasse e ai contributi previdenziali a carico dei lavoratori. Rientrano nel costo del personale gli oneri contributivi e sociali, volontari e obbligatori, nonché gli oneri differiti che incombono sul datore di lavoro.

Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo del personale deve essere, di norma, rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito del progetto.

Rientrano, ad esempio, nei costi del personale (a titolo non esaustivo):

- docenti impegnati in percorsi educativi scolastici ed extrascolastici;
- professionisti esperti nella formazione e orientamento al lavoro;
- personale sanitario e qualificato all'assistenza per anziani;
- educatori o altre figure professionali impiegati in attività di integrazione sociale, laboratori di comunità ed empowerment per persone con particolari fragilità (persone disabili, adolescenti, giovani, donne...);
- professionisti che offrono servizi di mediazione culturale per stranieri;
- esperti di settore che offrono consulenza in merito a temi specifici quali innovazione digitale o cambiamenti climatici;
- personale interno;

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Reg. (UE) n. 1057/2021 i costi diretti per il personale sono ammissibili a condizione che essi siano in linea con la consueta pratica di

retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali.

Costi per partecipanti

I costi per i partecipanti sono i costi sostenuti per i soggetti, persone fisiche, che beneficiano direttamente di un intervento del PR FSE+. In particolare, l'indennità è commisurata alla partecipazione all'operazione finanziata.

In relazione al tipo di intervento le spese ammissibili possono essere rappresentate, a titolo non esaustivo, da indennità di partecipazione a tirocini extracurricolari o finalizzati all'inclusione sociale.

Acquisto di beni e materiale

Ai sensi dell'art. 16 del Reg. (UE) n. 1057/2011 i costi per l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli non sono ammissibili tranne nel caso in cui si verifichi una delle condizioni, alternative, elencate nel citato regolamento, ovvero:

- 1) qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione;
- 2) qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione;
- 3) qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

È comunque ammissibile la spesa relativa all'acquisizione di mobili, attrezzature e veicoli solo se in quota non preponderante rispetto all'importo dell'operazione (massimo 40% - comprensivo di IVA se non recuperabile - del valore dell'operazione), come da indicazione dell'Autorità di Gestione PR FSE+ 2014-2020.

Possano essere ricompresi in questa categoria (a titolo non esaustivo):

- acquisto di mobili, attrezzature e veicoli;
- materiali di cancelleria utilizzati specificamente per le attività di progetto;
- materiale in formato cartaceo e informatico, necessario allo svolgimento del progetto o alla sua pubblicizzazione;
- materiale per la creazione di ambienti di apprendimento inclusivi;
- strumenti per l'adeguamento tecnologico funzionali alle attività di digitalizzazione e miglioramento della connettività digitale quali dispositivi personali, computer, hardware informatici;
- acquisto di beni immateriali come le licenze per utilizzo di software informatici;
- materiale utilizzato per l'insegnamento di tematiche ecologiche, come attività scientifiche o orti didattici.

Acquisto di servizi

Per la realizzazione delle operazioni gli enti beneficiari potranno ricorrere in modo totale o parziale all'affidamento di attività ad enti terzi (delega) a condizione che l'esercizio della delega sia stato previsto in sede di progettazione delle operazioni e

del piano finanziario o che comunque sia stato autorizzato da Regione Lombardia. La responsabilità dell'operazione rimane comunque in capo al beneficiario/delegante, soggetto giuridico titolare del contributo concesso da Regione Lombardia.

Nella selezione del soggetto terzo a cui delegare l'attività, il beneficiario del finanziamento è tenuto ad applicare la disciplina prevista dalle normative vigenti a livello europeo, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016 o D.lgs. n. 36/2023 laddove applicabile).

Non rientra, invece, nella delega l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione.

Noleggio e locazione di immobili

Oltre all'acquisto, sono ammissibili le spese per il noleggio o la locazione dei beni, compresa la locazione finanziaria.

Sono ricompresi, a titolo esemplificativo, i costi relativi all'affitto dei locali nei quali viene realizzato il progetto per la durata della realizzazione.

In particolare, considerando di rientrare nella casistica in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore del bene, l'ammissibilità delle spese di locazione finanziaria sostenute è ritenuta ammissibile alle seguenti condizioni alternative:

- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono spesa ammissibile;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto precedente è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene, nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la

locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

10.1. PR FSE+ 2021-2027: SPESE NON AMMISSIBILI

Nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027, oltre a quanto riportato al paragrafo 8, rappresentano spese non ammissibili le spese relative alla realizzazione di eventi quali ad esempio feste di quartiere.

11. AIUTI DI STATO

Si premette che, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (per assenza di contestuale svolgimento di attività economica di rilevanza non locale sia relativamente all'utenza sia relativamente alla potenziale attrattività di investimenti esteri) e pertanto finanziabili fino al 100% delle spese ammissibili, i casi rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato sono finanziabili nel rispetto delle intensità massime e delle soglie consentite dalla disciplina in tema di aiuti di Stato; in particolare, stante il contenuto successivamente dettagliato delle tipologie di interventi rientranti nelle strategie urbane si ritiene necessario, previa valutazione caso per caso, l'utilizzo dei seguenti inquadramenti:

- o Regolamenti europei in tema di de minimis con particolare riferimento al Reg. (UE)1407/13
- o Reg. (UE)651/14 con riferimento ai principi generali nonché con riferimento ad alcune categorie di esenzione ricorrenti come per l'efficientamento energetico e/o le infrastrutture locali
- o disciplina SIEG comprendente la decisione Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (utilizzato in Regione Lombardia con propria disciplina ai fini dell'housing sociale) ed il Reg.(UE) 360/2012 in tema di Deminimis/SIEG.

In dettaglio, rispetto alle schede progetto relativa a ciascuna operazione in cui si articola la Strategia presentate dai Comuni, ferma restando la valutazione istruttoria anche rispetto alle motivazioni giuridiche e fattuali della non rilevanza in tema di aiuti di Stato di alcune progettualità, si riassumono per le principali categorie di operazioni le seguenti indicazioni al fine di orientare l'operato delle Amministrazioni e, di conseguenza, semplificare ed uniformare il più possibile sia le istanze che le istruttorie da parte di Regione.

- ✓ **Interventi di efficientamento energetico:** qualora gli interventi si riferiscano a edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso pubblico/istituzionale, ad edilizia scolastica (ove l'edificio scolastico sia destinato prevalentemente all'attività di istruzione e formazione organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato), o riguardino ospedali e altre strutture di assistenza sanitaria e/o socio-sanitaria che forniscono i normali servizi sanitari e/o socio-sanitari nell'ambito del SSN, i relativi contributi non rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina europea in tema di aiuti di Stato, dal momento che in Italia sia la formazione scolastica che il servizio sanitario e socio-sanitario, ove esclusivo o maggiormente prevalente all'interno dell'edificio oggetto di efficientamento, rientrano a vario titolo nella nozione di attività non economica. Qualora negli immobili pubblici considerati sia esercitata attività mista (quindi sia per pubbliche funzioni o attività pubbliche con anche attività economica non ancillare), i contributi potranno essere inquadrati come aiuti in esenzione ai sensi dell'art. 38 GBER.

- ✓ **Interventi di riqualificazione di edifici pubblici, Nuove costruzioni:** se la destinazione dell'edificio nuovo/riqualificato è esclusivamente per uso pubblico/istituzionale l'intervento non rileva ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato.
Ad es. qualora gli interventi siano inerenti ad immobili destinati ad attività culturali (secondo cui le entrate non coprano la metà dei costi di gestione) o siano riguardanti la conservazione del patrimonio ed esclusivamente qualificabili come di restauro, conservazione o valorizzazione di immobili dichiarati di interesse culturale da decreto ministeriale, i relativi finanziamenti non rilevano ai fini della normativa aiuti di Stato.
Nel caso l'edificio o parte di esso sia destinato anche ad attività economiche è necessario acquisire elementi di approfondimento (es: prevalenza o meno dell'attività pubblica/istituzionale sull'attività economica, impatto locale dell'attività economica esercitata e pertanto non in grado di influire sulla concorrenza, e sugli scambi tra Stati membri, tipologia di spese coperte dal finanziamento pubblico) al fine di escludere qualsiasi forma di aiuto di stato. Ove l'attività economica svolta sia prevalente e non abbia una rilevanza locale i finanziamenti sono concessi nel rispetto della disciplina aiuti di Stato nei limiti dell'intensità massima e delle soglie consentite. Ad es. nel caso di infrastrutture locali comprese le attività ricettive (quali ad es. ostelli) si applica l'art.56 del Reg(UE)651/14; nel caso di nuovi edifici destinati all'housing sociale si applica summenzionata decisione della Commissione in tema di SIEG, mentre in altri casi ove vi sia un servizio di interesse economico generale istituito dagli EELL -diverso dall'housing sociale- si può applicare il Reg. 360/2012 (cd. de minimis SIEG).

- ✓ **Interventi di riqualificazione degli spazi aperti** (piazze, parcheggi, strade, mobilità sostenibile): nel caso di infrastrutture viarie, stradali o ciclopedonali, aperte al pubblico e ad uso gratuito, la fattispecie non rileva ai fini della disciplina in tema di aiuti, come anche per l'adeguamento, il rifacimento e la qualificazione degli spazi aperti ad uso pubblico locale come il rifacimento di aree pubbliche, piazze con relativi arredi urbani / illuminazione / pavimentazione e piccoli parchi pubblici / giochi / aree picnic all'interno del comune ad utilizzo non economico.

Nell caso di parcheggi su strada o multipiano, se a gestione del patrimonio del Comune secondo tariffe comunali, l'intervento non rileva ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato. Nel caso di presenza di parcheggi anche multipiano con la presenza di un gestore privato, se il parcheggio è servente ad un'infrastruttura pubblica ove non si svolge attività economica prevalente (es. ospedale, teatro, centro sportivo pubblico locale, ...) si conferma la non rilevanza ai fini della disciplina aiuti: nel caso si accerti la prevalenza dell'attività economica (ad es. parcheggi serventi centri commerciali, centri congressi internazionali, incubatori di imprese per ricerca/innovazione, ...) e non si possa ritenere il parcheggio di rilevanza locale, il relativo contributo sarà inquadrato come aiuto in esenzione ai sensi dell'art. 56 del Reg(UE)651/14.

Non rilevano per l'applicazione della disciplina aiuti gli interventi per l'adeguamento, il rifacimento, o la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria locale non servente direttamente determinate imprese (rete fognaria pubblica, rete idrica pubblica, opere di interrimento e/o potenziamento delle linee aeree elettriche e telefoniche, rete di distribuzione del riscaldamento).

- ✓ **Interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici:** generalmente tale attività di investimento per grandi parchi delle città in area urbana non forestale non rileva ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato, ma è necessario verificare se nelle aree verdi potenziate sono previsti allestimenti per attività economiche. Nel caso fossero previste resta da verificare l'impatto locale/internazionale dell'attività economica esercitata. Ad esempio, se l'intervento riguarda la riqualificazione di un parco o di un'arena il contributo può essere concesso fino al 100% ove non siano previste (anche mediante vincolo/impegno) attività economiche di rilievo internazionale.

- ✓ Nel caso di **interventi di housing sociale** (per ogni tipo di intervento – energetico/riqualificazione/costruzione) da parte dei Comuni su proprio patrimonio, è necessario che l'immobile sia iscritto nel registro dell'housing nel patrimonio vincolato iscritto al relativo registro di settore, ai fini della applicazione della summenzionata decisione della Commissione in tema di SIEG con i relativi obblighi della disciplina regionale in tale ambito (DGR 6002/2016 inerente alla

metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione di interventi ai sensi della l.r. 8/2016 art. 6).

- ✓ **Nel caso in cui** gli interventi si riferiscano a **centri di aggregazione e/o centri di conferenze non gratuiti**, e quindi vi sarebbe attività economica, i relativi contributi possono essere considerati non rilevanti ai fini della disciplina in tema di aiuti solo se risultassero non idonei ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri a condizione che sia effettivamente improbabile che l'ubicazione, la presenza di investimenti/sponsor esteri e i potenziali effetti dell'aiuto sui prezzi dirottino gli utenti/operatori da altri centri in altri Stati membri (rilevanza locale).
- ✓ **Nel caso di interventi –anche a bando – da parte di Comuni che abbiano come beneficiari soggetti giuridici, comprese le imprese, che svolgano attività economica** come ad esempio nei settori del commercio, terziario, formazione, agricolo, è necessario inquadrare nei confronti di tali beneficiari il contributo come aiuto di Stato, facendo applicare all'ente locale Reg(UE)1407/13 con proprio atto, istruttoria e concessioni.
- ✓ Nel caso di interventi di **finanziamento di imprese in ambito di inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità ove il pagamento avvenga nei confronti delle imprese beneficiarie della misura**, i contributi (in % ai costi ammissibili - ad es. costo salariale, sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati -) rileva per l'applicazione della disciplina aiuti e sono concedibili nel rispetto delle intensità massime di aiuto e delle soglie del Reg(UE)651/14 (Art. 32, 33, 34, 35) o del Reg(UE)1407/13.
- ✓ Nel caso di **ulteriori interventi relativi ad attività economiche** e incidenti rispetto allo scambio tra Stati membri si rilevano anche i seguenti articoli:
 - Art. 41 in tema di energia rinnovabile
 - Art. 53 in tema di infrastrutture culturali
 - Art. 55 in tema di infrastrutture sportive e multifunzionali

Nel decreto di impegno delle risorse a favore del Comune, che verrà assunto per ciascuna Strategia successivamente alla sottoscrizione della Convenzione di cui alla DGR XI/6987 del 19 settembre 2022, verrà data evidenza del fatto che nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 5 dello schema di Convenzione di cui sopra, verrà condotta anche l'istruttoria finalizzata a inquadrare i progetti rispetto al tema aiuti di stato. In particolare, Regione, con riferimento a ciascun singolo progetto potrà:

- Individuare le motivazioni giuridiche e fattuali alla base della non rilevanza ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato per una o più delle modalità sopra citate

- definire, prima della concessione definitiva, rispetto al massimo concedibile per l'intera o per una parte della strategia, con successivo atto le condizioni di applicabilità dell'aiuto di Stato secondo:
- ✓ modalità che non implicano procedure con la Commissione UE, come nel caso del Reg. 1407/2013, reg. 360/2012 e della decisione in tema di SIEG;
- ✓ modalità che implicano la comunicazione alla Commissione UE degli ambiti e categorie di esenzione, relativi alle operazioni attuative delle Strategie per quegli interventi per cui si reputa necessario l'applicazione del Reg. 651/2014, individuando anche i relativi vincoli con riferimento a costi ammissibili, ad intensità di aiuto e alla modalità di calcolo dell'aiuto.

12. VISIBILITA' E RICONOSCIBILITA'

Gli artt. 46, 47, 48, 49 e 50 del Reg. UE n. 2021/1060 incoraggiano alla **riconoscibilità** degli investimenti europei attraverso una **modalità unitaria** nello svolgimento di attività nell'ambito della visibilità, **trasparenza e comunicazione** sia per identificare in modo corale ed imprescindibile tutte le azioni ed i progetti sostenuti da risorse cofinanziate e per generare migliori impatti sulla visibilità dei risultati sia per valorizzare l'identità brand di comunicazione della "politica di coesione".

Il **brand unitario** per la comunicazione è identificato nel **blocco unitario** composto dai marchi (di seguito):



Coesione Italia Lombardia, unitamente al logo dell'U.E., dello Stato Italiano e di R.L..

Le responsabilità dei beneficiari (i Comuni selezionati) e le modalità di visibilità per il riconoscimento del sostegno fornito dai PR FSE+ e FESR 2021-2027 si concentrano su alcuni aspetti prioritari:

- ✓ **Sito web e social media** ufficiali del Comune in cui pubblicare una descrizione dell'operazione;
- ✓ apposizione di una **dichiarazione visibile** nei documenti e nei materiali destinati al pubblico e ai partecipanti che evidenzia il sostegno dell'U.E. all'attuazione dell'operazione;
- ✓ utilizzo dei **loghi** e dell'**emblema dell'Unione** in targhe e cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico per le operazioni finanziate a valere su PR FSE+ con costo totale > 100.000€ e sul PR FESR con costo totale > 500.000€. Per le operazioni di importo inferiore a quelli indicati, utilizzo di **poster** (non inferiore a formato A3) o **display elettronico** equivalente;

- ✓ **per Operazioni di Importanza Strategica (OIS)** - tra le quali le Strategie di Sviluppo Urbano - organizzazione di evento o attività di comunicazione previo raccordo con Regione per il coinvolgimento della Commissione Europea (art. 50 c. 1, lett. e).

Regione Lombardia mette a disposizione dei beneficiari delle linee guida a supporto del corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione dei fondi dell'Unione europea, che comprende:

- le caratteristiche tecniche obbligatorie del logo Coesione Italia 2021-2027, personalizzato per la Regione Lombardia e le regole di composizione del blocco istituzionale;
- le caratteristiche tecniche e le regole di applicazione del logo nel format di Regione Lombardia, declinate per le differenti tipologie di strumento e supporto sia materiale che immateriale;
- gli adempimenti di comunicazione in carico ai beneficiari previsti dai regolamenti europei.

Le linee guida per la comunicazione, approvate dall'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027 con decreto n. 15176 del 24.10.2022 (<https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE-2021-2027/avvisi/DettaglioAvviso/tipo+avviso/informativi/nuovo-format-istituzionale-fse-21-27>) e per l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 in prossima pubblicazione, sono finalizzate a fornire nel dettaglio le indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione Europea.

Con riferimento alle operazioni di natura materiale, finanziate a valere, oltre che sul PR FESR 2021-27/risorse autonome regionali, anche su risorse aggiuntive del FSC, è necessario garantire il rispetto anche degli obblighi di informazione e pubblicità di cui al FSC, che verranno in seguito comunicati.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO BANDI ONLINE (BOL)

La documentazione relativa a ciascuna singola operazione riferita alla Strategia deve essere inserita sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandiservizi.it, unitamente alla documentazione richiesta per la istruttoria tecnica formale di ciascuna operazione afferente alle tipologie di intervento finanziabili a valere sui PR FESR/risorse autonome regionali/risorse FSC e FSE+ 2021-2027. Si specifica che laddove il Comune assuma il ruolo di soggetto capofila in

quanto rappresentante, nei rapporti con Regione Lombardia, di altri enti coinvolti in qualità di soggetti attuatori, questi ultimi sono tenuti ad assumere i medesimi impegni assunti dal Comune in fase di presentazione della scheda progetto relativa alle specifiche operazioni che ne prevedono il coinvolgimento. A tal fine viene richiesto al Comune di presentare, contestualmente alla documentazione richiesta per ciascuna macrocategoria di operazione, un documento attestante l'adesione, da parte dell'eventuale soggetto attuatore, agli impegni assunti dal Comune in tale sede.

Per presentare la documentazione, il Legale Rappresentante del soggetto beneficiario, così come definito al punto 4, deve:

- registrarsi alla piattaforma Bandi online;
- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste in:
 - a. compilare le informazioni anagrafiche;
 - b. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche associative.

Per poter operare occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma informativa è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto beneficiario stesso.

14. ISTRUTTORIA TECNICO FORMALE

A seguito della presentazione, tramite il Sistema Informativo Bandi online da parte del Comune, della scheda progetto relativa a ciascuna operazione in cui si articola la Strategia, completa della documentazione richiesta, Regione Lombardia effettua l'istruttoria tecnico formale su ciascuna singola operazione della Strategia stessa. L'istruttoria è funzionale a verificare che le operazioni siano coerenti con i criteri di selezione definiti per le diverse tipologie di intervento, approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale di competenza ed al corretto inquadramento ai fini aiuti di Stato.

L'istruttoria sarà condotta dalla Struttura regionale responsabile della gestione delle Strategie con il supporto di una segreteria tecnica interdirezionale.

Ciascun Comune beneficiario dovrà provvedere a presentare, tramite il Sistema Informativo Bandi online, entro il 30 settembre 2023, tutte le schede progetto relative a ciascuna operazione in cui si articola la Strategia. Tale termine è stato prorogato al 31 gennaio 2024 con decreto dirigenziale n. 14214 del 25/09/2023 e potrà essere ulteriormente prorogato esclusivamente per le operazioni che saranno finanziate anche dalle risorse FSC.

Nel corso dell'istruttoria la Struttura regionale si riserva di richiedere eventuali integrazioni documentali, laddove la documentazione presentata dal Comune assieme alla scheda progetto con riferimento a specifiche operazioni non consenta di verificare l'ammissibilità al finanziamento.

15. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA TECNICO FORMALE

Conclusa l'istruttoria tecnico formale, condotta sulla base della documentazione presentata unitamente alla scheda progetto e delle eventuali integrazioni documentali richieste, Regione Lombardia comunica i relativi esiti.

Nello specifico, con riferimento a ciascuna operazione in cui si articola la Strategia, saranno comunicati:

- l'esito dell'istruttoria finalizzata a verificare la coerenza dell'operazione con i criteri di selezione definiti per le diverse tipologie di intervento, approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale di competenza;
- l'inquadramento dell'operazione con riferimento agli Aiuti di stato;
- il valore totale dell'investimento ammissibile (valore delle spese ammissibili complessive dell'intervento) e la quota percentuale di cofinanziamento a valere sul PR FESR/risorse autonome regionali, sul FSC o sul FSE+ 2021-2027, che determina il valore dell'agevolazione.

Nel caso in cui in sede di rendicontazione il valore delle spese ammissibili dell'intervento venga riparametrato (es. per il verificarsi di economie di spesa, di ribassi d'asta o in esito ai controlli effettuati da Regione Lombardia sulla spesa rendicontata, in linea con le previsioni di cui agli art. 10 e 11 della Convenzione), l'agevolazione sarà riparametrata in proporzione, sulla base della quota percentuale di cofinanziamento di cui sopra.

16. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Così come previsto dall'art. 7 dello schema di Convenzione approvato con DGR XI/6987 del 19 Settembre 2022, l'erogazione del contributo al Comune avverrà in cinque tranches, secondo le seguenti modalità:

- a) anticipo, **pari al 10% del valore della Strategia**, che sarà erogato a seguito della formale sottoscrizione della Convenzione ed all'assunzione da parte di Regione Lombardia del decreto di impegno delle risorse a valere sui Programmi Regionali/risorse autonome regionali
- b) primo acconto, pari al 30% del valore della Strategia, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie di spesa, che potrà essere erogato a fronte della rendicontazione di spese sostenute per un importo pari ad almeno il 90% della somma erogata nella fase precedente, e previa presentazione di un rapporto di avanzamento della Strategia con il dettaglio relativo alle singole operazioni;

- c) secondo acconto, pari al 30% del valore della Strategia, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie di spesa, che potrà essere erogato a fronte della rendicontazione di spese sostenute per un importo pari ad almeno il 90% della somma erogata nelle fasi precedenti, e previa presentazione di un rapporto di avanzamento della Strategia con il dettaglio relativo alle singole operazioni. L'importo delle tranches erogate di cui al punto a) e b) sommato alla presente tranche non potrà comunque superare il 70% del valore della Strategia, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie di spesa;
- d) terzo acconto, pari al 20% del valore della Strategia, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e delle eventuali economie di spesa, che potrà essere erogato a fronte della rendicontazione di spese sostenute per un importo pari ad almeno il 90% della somma erogata nelle fasi precedenti, e previa presentazione di un rapporto di avanzamento della Strategia con il dettaglio relativo alle singole operazioni. L'importo delle tranches erogate di cui al punto a), b) e c) sommato alla presente tranche non potrà comunque superare il 90% del valore della Strategia, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie di spesa;
- e) saldo finale, pari al 10% del valore della Strategia, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e delle eventuali economie di spesa, che potrà essere erogato a fronte dell'attuazione di tutte le operazioni della Strategia e della rendicontazione finale delle spese sostenute, e previa presentazione di una relazione finale sull'attuazione della Strategia con riferimento a ciascuna singola operazione.

In esito all'effettiva integrazione delle risorse aggiuntive del FSC tramite l'approvazione delle Strategie riviste e la sottoscrizione di una integrazione alla Convenzione già sottoscritta per tenere conto dell'ulteriore contributo finanziario, le modalità di erogazione sopra descritte saranno applicate al valore della Strategia, rideterminato a seguito dell'assegnazione formale di dette risorse aggiuntive, in base alle previsioni riportate nella stessa Convenzione e nelle Linee guida di rendicontazione.

Le spese sostenute rendicontate al fine di ottenere le erogazioni successive alla prima, potranno riguardare solo operazioni per le quali è stata effettuata da parte degli uffici regionali, l'istruttoria tecnico formale di cui all'art. 5 dello schema di Convenzione.

In fase di anticipo, primo, secondo e terzo acconto le risorse finanziarie saranno erogate sui PR FESR/risorse autonome regionali/FSC e PR FSE+ 2021-2027 in quota percentuale proporzionale alla copertura finanziaria garantita da tali Programmi/fonti di finanziamento alla Strategia, ricalcolata al netto dei ribassi d'asta e delle eventuali economie di spesa. In fase di saldo, invece, sarà garantita la corrispondenza delle quote

di risorse complessivamente erogate sui Programmi/risorse autonome/FSC e la fonte di finanziamento prevista per le operazioni che sono state rendicontate.

Ai fini dell'assunzione del decreto di impegno il Comune è tenuto a comunicare a Regione Lombardia l'elenco dei CUP associati alle singole operazioni incluse nella strategia. Regione Lombardia impegnerà le risorse a favore del Comune sulla base del cronoprogramma di spesa della Strategia, articolato con riferimento a ciascuna singola operazione, presentato dal Comune unitamente alla Strategia Definitiva completa dell'elenco delle operazioni.

L'impegno assunto da Regione sarà assunto proporzionalmente su tutti i CUP associati alla Strategia.

In esito alla conclusione delle istruttorie tecnico formali sulle operazioni ricomprese nell'ambito della singola Strategia, Regione richiederà al Comune un aggiornamento del cronoprogramma di spesa, in base al valore totale dell'investimento ammissibile comunicato con riferimento a ciascuna singola operazione, e tenendo conto anche di eventuali variazioni delle tempistiche previste per l'attuazione di ciascuna singola operazione che siano intercorse tra la data di approvazione della Strategia Definitiva e la presentazione della scheda progetto relativa all'operazione.

Si sottolinea l'importanza del rispetto del cronoprogramma di spesa aggiornato in esito alla conclusione delle istruttorie tecnico formali; poiché eventuali disallineamenti rispetto alla spesa programmata, che dovessero mettere a rischio il raggiungimento dei target di spesa previsti dai PR FESR/FSE+ e dall'Accordo per lo sviluppo e la coesione relativamente alle risorse FSC causando il disimpegno delle relative risorse, potranno comportare un parziale definanziamento della Strategia per sopravvenuta indisponibilità di dette risorse.

In caso di mancata attuazione totale o parziale della Strategia, Regione Lombardia potrà procedere alla revoca totale o parziale del finanziamento concesso.

Per il dettaglio delle modalità di rendicontazione delle spese si rimanda alle specifiche Linee Guida di rendicontazione approvate da Regione Lombardia.